Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° **ROMA - Giovedì, 3 marzo 1927 - ANNO V** **Numero 51**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessadria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti (*). — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria ital.; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli; S. Bonaccorsi.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana,* Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

477. — REGIO DECRETO-LEGGE 17 febbraio 1927, n. 223.
Norme per il riordinamento degli uffici e per la dispensa dal servizio del personale dipendente dagli enti locali. Pag. 946

478. — REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 2412.
Approvazione dello statuto della Regia università di Palermo . . . . Pag. 946

479. — REGIO DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1927, n. 222.
Incarico all'Istituto centrale di statistica di promuovere la formazione di indici del costo della vita in taluni Comuni del Regno . . . . Pag. 963

480. — REGIO DECRETO-LEGGE 13 febbraio 1927, n. 224.
Approvazione delle tabelle graduali e numeriche di formazione degli ufficiali dello stormo dirigibili . Pag. 965

481. — REGIO DECRETO 30 gennaio 1927, n. 218.
Separazione del distretto notarile di Massa da quello della Spezia . . . . Pag. 965

482. — REGIO DECRETO 16 gennaio 1927, n. 114.
Erezione in ente morale della Lega italiana per la lotta contro il cancro, in Roma . . . . Pag. 966

483. — REGIO DECRETO 2 gennaio 1927, n. 108.
Approvazione dello statuto della Congregazione di carità di Orsera . . . . Pag. 966

484. — REGIO DECRETO 2 gennaio 1927, n. 109.
Erezione in ente morale della Fondazione « Paolo Secondo e Silvio Cartotti », in Valle Mosso . . Pag. 966

RELAZIONE e REGIO DECRETO 17 febbraio 1927.
Scioglimento del Consiglio comunale di Cefalù (Palermo). Pag. 966

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1927.
Istruzioni per l'esecuzione dei Regi decreti-legge 6 gennaio 1927, n. 2, e 6 febbraio 1927, n. 76, contenenti norme per la esecuzione degli sfratti . . . . Pag. 967

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1927.
Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale serico . . . . Pag. 967

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1927.
Attivazione del nuovo catasto per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Mercatino Marecchia e di Urbino . Pag. 968

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1927.
Istituti incaricati del servizio di analisi per combattere le frodi nella torrefazione del caffè . . . . Pag. 968

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1927.
Approvazione di una tariffa adottata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni . . . . Pag. 968

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1927.
Permesso di impiegare olio di vasellina nella torrefazione del caffè . . . . Pag. 968

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1927.
Autorizzazione al Sindacato agrario cooperativo di Oderzo-Motta a costituirsi parte civile nei procedimenti per infrazioni alle disposizioni contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei concimi, mangimi, sementi ed anticrittogamici nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Treviso . . Pag. 969

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1927.
Obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento per gli arruolati nell'Esercito muniti del prescritto titolo di studio. Pag. 969

DECRETO PREFETTIZIO 31 gennaio 1927.
Nomina della Commissione straordinaria per l'amministrazione provvisoria della provincia di Novara . . . . Pag. 969

DECRETO PREFETTIZIO 25 gennaio 1927.
Nomina della Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Como . . . . Pag. 970

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Smarrimento di certificato di deposito . . . . . Pag. 970
Smarrimento di ricevute. (Elenco n. 36) . . . . Pag. 970
Smarrimento di ricevuta. (Elenco n. 38) . . . . Pag. 970
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 971
Medie dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 976
Ministero delle comunicazioni: Apertura di ricevitoria telegrafica. Pag. 976

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'economia nazionale: Modificazioni al concorso bandito con decreto Ministeriale 7 ottobre 1925 per due posti di direttore di Regia scuola agraria media . . . . Pag. 976

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia: Nomine e promozioni.

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Istituto italiano di credito fondiario, in Roma: Elenco delle cartelle fondiarie estratte il 1° febbraio 1927.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 477.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 febbraio 1927, n. 223.

Norme per il riordinamento degli uffici e per la dispensa dal servizio del personale dipendente dagli enti locali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di rendere applicabili ad altre Amministrazioni provinciali e comunali le disposizioni del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, per l'ordinamento degli uffici e dei servizi del comune di Milano;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Fino al 31 dicembre 1927 le disposizioni del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, potranno essere estese ad altri Comuni o ad Amministrazioni provinciali mediante decreto del Ministro per l'interno, con la decorrenza che sarà di volta in volta stabilita nel decreto stesso. Il decreto del Ministro dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 5. — CASATI.

Numero di pubblicazione 478.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 2412.

Approvazione dello statuto della Regia università di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto l'art. 62 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604;
Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, numero 119;
Veduto il Regolamento generale universitario approvato col R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;
Udito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto della Regia Università di Palermo, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 67. — FERRETTI.

Statuto della R. Università di Palermo.

TITOLO I.

PARTE GENERALE.

Art. 1.

L'Università di Palermo è costituita dalle seguenti Facoltà e Scuole:
1. Facoltà di giurisprudenza;
2. Facoltà di lettere e filosofia;
3. Facoltà di medicina e chirurgia;
4. Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
5. Scuola di farmacia.

Art. 2.

Alla Facoltà di giurisprudenza sono annesse le seguenti Scuole:
a) Scuola di perfezionamento in diritto romano;
b) Scuola di perfezionamento in scienza bancaria.

Alla Facoltà di lettere e filosofia sono annesse le seguenti Scuole:
a) Scuola di perfezionamento in filologia classica;
b) Scuola di perfezionamento in storia;
c) Scuola di perfezionamento in lingue e letterature straniere moderne;
d) Scuola di perfezionamento in filosofia.

Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa la seguente Scuola:

a) Scuola di perfezionamento in medicina legale e nelle assicurazioni sociali.

Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono annesse le seguenti Scuole:

a) Scuola di perfezionamento in geografia;
b) Scuola di perfezionamento in matematica applicata.

Art. 3.

Le Scuole di perfezionamento annesse alle singole Facoltà sono costituite da insegnamenti propri della Facoltà, da cui dipendono, e da insegnamenti propri di altre Facoltà o Scuole.

Ai fini dei corsi che conducono a lauree miste e a diplomi di perfezionamento, ciascuna Facoltà o Scuola può anche usufruire d'insegnamenti impartiti in altri istituti superiori della città.

La Scuola di perfezionamento in filosofia usufruirà anche della biblioteca filosofica di Palermo.

Art. 4.

I Direttori delle Scuole di perfezionamento sono nominati anno per anno dalle Facoltà di cui fanno parte, e possono essere confermati.

Art. 5.

Presso ciascuna Facoltà o Scuola possono impartirsi insegnamenti a titolo privato.

I corsi a titolo privato si distinguono in pareggiati e non pareggiati.

Sono pareggiati i corsi che, per numero di lezioni, contenuto ed estensione del programma, siano tali, a giudizio della Facoltà cui appartengono, da poter essere considerati equipollenti ai rispettivi corsi ufficiali.

Sono non pareggiati i corsi a titolo privato, che hanno per fine d'integrare i corsi ufficiali in qualsiasi ramo della scienza.

I corsi a titolo privato non pareggiati possono essere indicati dalle Facoltà e Scuole agli studenti fra gli insegnamenti a scelta per determinate lauree e diplomi.

Art. 6.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce le seguenti lauree:

1. Laurea in giurisprudenza;
2. Laurea in scienze economiche, sociali e politiche.

Art. 7.

Alle Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di giurisprudenza si accede con l'una o con l'altra delle due lauree conferite dalla Facoltà.

La Scuola di perfezionamento in diritto romano, al termine di un corso di studi della durata di due anni, conferisce il diploma di perfezionamento in diritto romano.

La Scuola di perfezionamento in scienza bancaria, al termine di un corso di studi della durata di un anno, conferisce il diploma di perfezionamento in scienza bancaria.

Art. 8.

La Facoltà di lettere e filosofia conferisce le seguenti lauree:

1. Laurea in lettere;
2. Laurea in filosofia.

Art. 9.

Alle Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di lettere e filosofia si accede:

a) a quelle di filologia classica, di storia, di lingue e letterature straniere moderne, con la laurea in lettere;
b) a quella di filosofia, con la laurea in filosofia.

Esse conferiscono, al termine di un corso di studi della durata di due anni, diplomi di perfezionamento in filologia classica, in storia antica, in storia moderna, nelle lingue e letterature straniere moderne, in filosofia.

Art. 10.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 11.

Alla Scuola di perfezionamento in medicina legale e nelle assicurazioni sociali si accede con la laurea in medicina e chirurgia.

La Scuola, al termine di un corso di studi della durata di due anni, conferisce il diploma di perfezionamento in medicina legale e nelle assicurazioni sociali.

Art. 12.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

1. Laurea in matematica;
2. Laurea in fisica;
3. Laurea mista in fisica e matematica;
4. Laurea in chimica;
5. Laurea in scienze naturali;
6. Laurea mista in chimica e scienze naturali;
7. Laurea mista in scienze naturali e geografia.

Nella Facoltà è istituito il corso propedeutico per l'ammissione alle Scuole d'ingegneria, della durata di due anni.

Art. 13.

Alla Scuola di perfezionamento in geografia, annessa alla Facoltà di scienze, si accede, oltre che con una delle lauree conferite dalla Facoltà di scienze, con le lauree in chimica e farmacia, in ingegneria civile, in lettere.

La Scuola conferisce, al termine di un corso di studi della durata di due anni, il diploma di perfezionamento in geografia fisica o in geografia antropica.

Art. 14.

Alla Scuola di perfezionamento in matematica applicata, annessa alla Facoltà di scienze, si accede con la laurea in matematica, con la laurea mista in fisica e matematica, con quelle in ingegneria civile ed ingegneria industriale.

La Scuola conferisce, al termine di un corso di studi della durata di un anno, il diploma di perfezionamento in matematica applicata.

Art. 15.

La Scuola di farmacia conferisce:

a) al termine di un corso di studi della durata di cinque anni, la laurea in chimica e farmacia;
b) al termine di un corso di studi della durata di quattro anni, il diploma in farmacia.

Art. 16.

Il numero delle lezioni per ogni insegnamento non può essere inferiore a tre ore settimanali da tenersi in giorni di-

stinti, salve le disposizioni speciali per le singole Facoltà e Scuole.

Art. 17.

Lo studente, al momento dell'immatricolazione, riceverà dalla segreteria, oltre la tessera di cui all'art. 69 del Regolamento generale universitario, un libretto di iscrizione, nel quale ogni anno saranno segnati i corsi che lo studente intende seguire. Sullo stesso libretto la segreteria farà annotazione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 18.

I professori si accertano dell'assiduità, diligenza e profitto degli studenti nel modo che crederanno più opportuno.

La dichiarazione di mancata assiduità, diligenza e profitto di cui all'art. 71, comma secondo, del Regolamento generale universitario, dovrà esser fatta dai professori non oltre il 15 giugno.

Per le esercitazioni, invece, occorrerà esplicita dichiarazione di frequenza rilasciata dal professore titolare su apposito modulo.

Art. 19.

In tutti gl'insegnamenti a cui sono connessi, in conformità all'ordinamento didattico per ciascuna Facoltà o Scuola stabilito nel presente statuto, corsi obbligatori di esercitazioni pratiche o sperimentali, lo studente può, prima di essere ammesso al relativo esame di profitto, essere sottoposto ad una prova pratica o sperimentale.

Art. 20.

Gli esami di profitto si svolgono per singole materie o per gruppi di materie, secondo le disposizioni contenute nelle Sezioni relative alle varie Facoltà.

Qualora una Facoltà o Scuola abbia stabilito che tutti o parte degli esami debbano sostenersi per gruppi di materie, essa indicherà ogni anno questi gruppi nel manifesto a stampa di cui all'art. 3 del Regolamento generale universitario. Gli studenti avranno, però, il diritto di presentarsi agli esami secondo l'ordinamento che vigeva nell'anno in cui iniziarono il corso degli studi universitari.

Art. 21.

Gli esami di profitto, di laurea e di diploma hanno luogo, di regola, alla chiusura annuale dei corsi.

Lo studente il quale abbia ottenuto di potersi presentare ad un esame di profitto o di laurea o di diploma in epoca diversa da quella stabilita dal primo comma dell'art. 83 del Regolamento generale universitario e non sia stato approvato, non potrà presentarsi allo stesso esame di profitto, di laurea o di diploma se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla data della riprovazione.

Agli effetti della tassa di esame e in ogni caso agli effetti dell'ammissione ai benefici della Cassa scolastica gli esami eventualmente sostenuti all'inizio del nuovo anno accademico, e non oltre il 30 novembre, saranno considerati come pertinenti all'anno accademico precedente.

Art. 22.

In tutti gli esami di profitto la Commissione è costituita, oltrechè dal titolare o dai titolari delle materie oggetto della prova, da un altro professore ufficiale e da un libero docente o cultore della materia.

Per uno stesso esame di profitto possono essere, occorrendo, costituite Commissioni diverse, per diverse categorie di studenti, a seconda della Sezione a cui sono iscritti o del tipo di laurea o diploma a cui aspirano.

Tutti gli esami di profitto sono pubblici.

Art. 23.

Negli esami di profitto comuni agli studenti iscritti a diverse Sezioni della medesima Facoltà o Scuola, il voto complessivo viene formulato con particolare riguardo alla materia o alle materie che diano nome e carattere alla Sezione cui ciascun candidato appartiene.

Nel formulare il voto, la Commissione deve tener conto, oltre che del risultato immediato dell'esame, anche di tutti gli elementi di giudizio raccolti dai singoli commissari durante l'anno o gli anni accademici con esercitazioni, interrogazioni e colloqui, e, per le materie cui sono connessi corsi obbligatori di esercitazioni pratiche o sperimentali, del profitto dimostrato, durante l'anno o gli anni di corso, in queste esercitazioni.

Art. 24.

Per gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi dell'art. 98 del Regolamento generale universitario.

Art. 25.

Gli esami di laurea e di diploma devono essere, in ogni Facoltà o Scuola e in ogni Scuola di perfezionamento, ordinati in modo da accertare la maturità intellettuale e la preparazione organica del candidato nel complesso delle materie apprese durante il corso degli studi, con speciale riguardo alle materie fondamentali di ogni Facoltà o Scuola, e di ciascuna Sezione in cui gl'insegnamenti siano ordinati e divisi.

Gli esami di laurea o di diploma si svolgono nelle forme stabilite nell'ordinamento di ogni singola Facoltà o Scuola.

Art. 26.

Le Commissioni di laurea e di diploma si compongono, di regola, di undici membri, compreso un libero docente. In caso di necessità tale numero può essere ridotto a sette, compreso sempre un libero docente.

Art. 27.

Al candidato che abbia conseguito, nell'esame di laurea, il massimo della votazione, la Commissione può, a voti unanimi, conferire la lode.

In tal caso la Facoltà o Scuola può, con voto unanime, proporre al Rettore la pubblicazione della dissertazione a spese dell'Università.

Art. 28.

Le Commissioni per i diplomi di perfezionamento si compongono di sette membri, fra i quali i professori titolari delle materie costituenti la Scuola, e, occorrendo, tanti professori di ruolo della Facoltà, quanti ne occorrono per raggiungere il numero prescritto, compreso un libero docente.

Art. 29.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite colle seguenti sanzioni:

1. Ammonizione;
2. Interdizione temporanea da uno o più corsi;

3. Sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;
4. Esclusione temporanea dall'Università.

Art. 30.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal Rettore sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai nn. 2 e 3 del precedente articolo spetta al Consiglio della Facoltà o Scuola in seguito a relazione del Rettore. Lo studente deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio di Facoltà o Scuola, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio.

Contro la deliberazione del Consiglio di Facoltà o Scuola lo studente può appellarsi al Senato accademico.

L'applicazione della sanzione di cui al n. 4 e anche di quelle di cui ai nn. 2 e 3, quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà o Scuole, è fatta dal Senato accademico in seguito a relazione del Rettore, coll'osservanza delle norme e dei termini stabiliti nel comma precedente relativamente alla comunicazione da farsi allo studente.

Il giudizio del Senato accademico è sempre inappellabile.

Art. 31.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Rettore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; della applicazione della sanzione di cui al n. 4 viene inoltre data comunicazione a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altra Università o Istituto superiore sono integralmente applicate in questa Università, se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi inscritto.

Art. 32.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori degli edifici universitari, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 33

Il Senato accademico potrà dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Art. 34.

Le tasse e sopratasse d'immatricolazione e d'iscrizione, ai fini del conseguimento della laurea in scienze economiche, politiche e sociali presso la Facoltà di giurisprudenza, della laurea in lettere (Sezione lingue straniere moderne) presso la Facoltà di lettere e filosofia, delle lauree miste in chimica e scienze naturali e in scienze naturali e geografia presso la Facoltà di scienze, sono uguali a quelle stabilite per tutti gli altri corsi delle relative Facoltà.

Art. 35.

Per l'ammissione alle singole Scuole di perfezionamento stabilite nel presente statuto si debbono versare le tasse e sopratasse fissate per le relative Facoltà, esclusa la tassa di immatricolazione.

La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche, e per le altre prestazioni di cui gli inscritti usufruiscano durante il corso di studi, è fissata anno per anno dal Consiglio di amministrazione, su proposta della Facoltà.

TITOLO II.

Ordinamento didattico.

Sezione 1ª.

Facoltà di giurisprudenza.

Art. 36.

Le materie d'insegnamento della Facoltà di giurisprudenza sono le seguenti:

1. Istituzioni di diritto privato;
2. Istituzioni di diritto romano;
3. Istituzioni di diritto pubblico;
4. Diritto romano;
5. Diritto civile;
6. Storia del diritto romano;
7. Storia del diritto italiano;
8. Diritto e procedura penale;
9. Procedura civile e ordinamento giudiziario;
10. Diritto ecclesiastico;
11. Diritto commerciale;
12. Diritto costituzionale e scienza politica;
13. Diritto amministrativo;
14. Scienza dell'amministrazione;
15. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
16. Diritto internazionale;
17. Filosofia del diritto;
18. Economia politica;
19. Statistica;
20. Economia bancaria;
21. Diritto pubblico romano;
22. Storia del diritto pubblico medioevale e moderno;
23. Ragioneria e contabilità di Stato;
24. Medicina legale;
25. Diritto pubblico comparato;
26. Legislazione del lavoro e sindacale;
27. Storia delle relazioni internazionali;
28. Papirologia giuridica ed istituzioni di di[illegible]co;
29. Diritto bancario;
30. Tecnica bancaria.

Art. 37.

La Facoltà si avvale anche degli insegnamenti di Storia moderna e di Geografia impartiti presso la Facoltà di lettere e filosofia, e dell'insegnamento di Storia del commercio, impartito presso la Scuola di perfezionamento in geografia, annessa alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 38.

Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso un *Seminario giuridico-economico,* presso il quale si tengono corsi facoltativi di esercitazioni e di conferenze su problemi attuali di diritto e di economia.

Art. 39.

Gl'iscritti alla Facoltà di giurisprudenza si distribuiscono, ai fini dei diversi tipi di laurea, in due Sezioni: Sezione giuridica e Sezione economico-politica.

Nessuno può iscriversi contemporaneamente ad entrambe le Sezioni.

Art. 40.

Nella Sezione giuridica sono biennali gli insegnamenti di diritto amministrativo, diritto civile, diritto romano, storia del diritto italiano, diritto e procedura penale, economia politica, procedura civile e ordinamento giudiziario, e diritto internazionale; annuali tutti gli altri.

Nella Sezione economico-politica sono biennali gli insegnamenti di economia politica, diritto finanziario e scienza delle finanze, statistica, diritto amministrativo, diritto internazionale, storia moderna; annuali tutti gli altri.

Art. 41.

L'insegnamento della Ragioneria e contabilità di Stato è di 4 ore settimanali delle quali due dedicate alla Sezione giuridica, allo scopo di dare agli iscritti di questa, aspiranti alla laurea in giurisprudenza, le nozioni di ragioneria necessarie ad integrare l'insegnamento del Diritto privato; le altre due sono destinate alla Sezione economico-politica per l'insegnamento della contabilità di Stato.

Art. 42.

Il piano di studi che si propone per gli iscritti alla Sezione giuridica è il seguente:

Nel primo anno:
1. istituzioni di diritto romano;
2. istituzioni di diritto privato;
3. istituzioni di diritto pubblico;
4. storia del diritto romano;
5. economia politica (1° corso);
6. ragioneria;
7. statistica.

Nel secondo anno:
1. economia politica (2° corso);
2. diritto e procedura penale (1° corso);
3. diritto civile (1° corso);
4. diritto romano (1° corso);
5. storia del diritto italiano (1° corso);
6. diritto costituzionale;
7. medicina legale;
8. diritto amministrativo (1° corso).

Nel terzo anno:
1. storia del diritto italiano (2° corso);
2. diritto romano (2° corso);
3. diritto civile (2° corso);
4. procedura civile e ordinamento giudiziario (1° corso);
5. diritto commerciale;
6. diritto amministrativo (2° corso);
7. diritto internazionale (1° corso);
8. scienza delle finanze e diritto finanziario;
9. diritto penale (2° corso).

Nel quarto anno:
1. procedura civile e ordinamento giudiziario (2° corso);
2. diritto ecclesiastico;
3. filosofia del diritto;
4. diritto internazionale (2° corso).

Art. 43.

Il piano di studi che si propone per gli iscritti alla Sezione economico-politica è il seguente:

Nel primo anno:
1. istituzioni di diritto privato;
2. istituzioni di diritto romano;
3. istituzioni di diritto pubblico;
4. storia del diritto italiano;
5. storia moderna (1° corso);
6. statistica (1° corso);
7. storia del commercio;
8. scienza dell'amministrazione.

Nel secondo anno:
1. storia del diritto pubblico medioevale e moderno;
2. storia moderna (2° corso);
3. economia politica (1° corso);
4. diritto costituzionale e scienza politica;
5. statistica (2° corso);
6. diritto amministrativo (1° corso).

Nel terzo anno:
1. diritto internazionale (1° corso);
2. diritto ecclesiastico;
3. geografia;
4. economia politica (2° corso);
5. scienza delle finanze e diritto finanziario (1° corso);
6. legislazione del lavoro e sindacale;
7. diritto amministrativo (2° corso).

Nel quarto anno:
1. filosofia del diritto;
2. diritto internazionale (2° corso);
3. scienza delle finanze e diritto finanziario (2° corso);
4. economia bancaria;
5. contabilità di Stato;
6. diritto pubblico comparato.

Art. 44.

Lo studente è libero di modificare questi piani di studii sostituendo ad una o più fra le materie in essi indicate altrettante materie scelte fra quelle di cui all'art. 36 o anche fra quelle insegnate in altre Facoltà, a condizione però che il numero delle materie sia uguale a quello del piano di studi proposto dalla Facoltà. Il numero delle materie insegnate in altre Facoltà alle quali lo studente può inscriversi non deve in ogni caso essere superiore a tre e la loro scelta dovrà essere approvata dalla Facoltà.

Nessun anno di corso sarà valido ove lo studente non sia stato inscritto ad almeno tre materie.

Art. 45.

Non potrà sostenere gli esami di diritto civile e di diritto commerciale lo studente che non abbia superato l'esame di istituzioni di diritto privato; nè gli esami di diritto romano e di storia del diritto italiano lo studente che non abbia superato gli esami di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano; nè gli esami di diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto internazionale, diritto ecclesiastico, procedura civile, diritto penale, diritto pubblico comparato, lo studente che non abbia superato l'esame di istituzioni di diritto pubblico; nè l'esame di scienza delle finanze e diritto finanziario chi non abbia superato gli esami di statistica e di economia politica.

Art. 46.

Coloro che siano forniti di una delle due lauree che rilascia la Facoltà ed aspirino al conseguimento dell'altra laurea possono ottenere un'abbreviazione del corso.

La Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina l'anno di corso cui gli aspiranti possono essere iscritti, il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto d'esame, e consiglia l'ordine degli studii.

La stessa norma vale per i laureati in giurisprudenza in altra Università del Regno e per i laureati in un R. Istituto Superiore di commercio che chiedano l'iscrizione alla Sezione economico-politica, e per i laureati o diplomati in altra Facoltà o Scuola che aspirino al conseguimento di una delle due lauree della Facoltà.

Condizione necessaria è, in ogni caso, il possesso del diploma di maturità classica conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione.

Art. 47.

La *Scuola di perfezionamento in diritto romano,* annessa alla Facoltà di giurisprudenza, è costituita dai seguenti insegnamenti, obbligatori ai fini del relativo diploma:

1. diritto romano;
2. storia del diritto romano;
3. esegesi di diritto romano;
4. diritto pubblico romano;
5. letteratura latina;
6. papirologia giuridica e istituzioni di diritto greco.

Per l'insegnamento di letteratura latina la Scuola si avvale del corso della Facoltà di lettere e filosofia.

Gl'insegnamenti di storia del diritto romano e di diritto pubblico romano sono annuali; tutti gli altri sono biennali.

Art. 48.

La *Scuola di perfezionamento in scienza bancaria,* annessa alla Facoltà di giurisprudenza, è costituita dai seguenti insegnamenti, obbligatori ai fini del relativo diploma:

1. diritto bancario;
2. economia bancaria;
3. tecnica bancaria.

Gl'insegnamenti di diritto e di tecnica bancaria possono essere fusi in unico corso.

Art. 49.

Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie, salvo che la Facoltà disponga altrimenti, nel qual caso indicherà, nel suo manifesto annuale, gli aggruppamenti per le singole discipline.

Art. 50.

L'esame di laurea in entrambe le Sezioni consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta e nella discussione su un tema controverso scelto dalla Commissione e comunicato preventivamente al candidato.

Art. 51.

Nelle Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di giurisprudenza, l'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su tema prescelto dal candidato.

Il tema verte sul diritto romano per la Scuola di perfezionamento in diritto romano, e su una delle materie fondamentali per la Scuola di perfezionamento in scienza bancaria.

Il candidato deve inoltre svolgere e discutere, in contraddittorio con la Commissione esaminatrice, tre tesi sulle altre materie pertinenti alla Scuola, assegnategli dalla Commissione stessa.

Art. 52.

Presso la Facoltà di giurisprudenza possono nominarsi assistenti in numero non maggiore di tre.

Gli assistenti sono destinati a coadiuvare nell'insegnamento e nei lavori di seminario il professore della materia per cui sono stati nominati.

SEZIONE 2ª.

Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 53.

Le materie d'insegnamento della Facoltà di lettere e filosofia sono le seguenti:

1. letteratura italiana;
2. lingua e letteratura latina;
3. lingua e letteratura greca;
4. glottologia indoeuropea;
5. lingue e letterature neolatine;
6. storia antica;
7. storia moderna;
8. geografia;
9. filosofia;
10. storia della filosofia antica;
11. storia della filosofia medioevale e moderna;
12. psicologia sperimentale;
13. pedagogia;
14. archeologia;
15. paleografia latina e antichità medioevali;
16. lingua e letteratura inglese;
17. lingua e letteratura tedesca;
18. lingua e letteratura francese;
19. lingua e letteratura spagnuola;
20. storia dell'arte medioevale e moderna;
21. istituzioni pubbliche e private greche e romane;
22. lingua e letteratura araba antica;
23. epigrafia greca e latina;
24. filosofia della storia;
25. storia del Cristianesimo e della Chiesa;
26. storia di Sicilia.

La Facoltà si avvale anche degli insegnamenti di economia politica e di storia del diritto pubblico medioevale e moderno, impartiti presso la Facoltà di giurisprudenza, e dell'insegnamento di storia del commercio, impartito presso la Scuola di geografia annessa alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 54.

Agli insegnamenti di lingue e letterature straniere moderne sono annessi i lettorati. All'insegnamento delle lingue e letterature classiche è annesso un corso di esercitazioni di grammatica latina e greca.

I lettori faranno un corso preparatorio linguistico e dedicheranno, inoltre, una o due lezioni settimanali pratiche agl'iscritti nella Sezione di lingue e letterature straniere moderne e nella Scuola di perfezionamento annessa.

Art. 55.

Secondo l'ordine appresso proposto, gli iscritti alla Facoltà di lettere e filosofia, trascorso il primo biennio comune, si distribuiscono, ai fini dei diversi tipi di laurea, in cinque Sezioni: di filologia classica, di filologia romanza, di lingue e letterature straniere moderne, di storia e geografia, di filosofia.

Le prime quattro Sezioni sono ordinate ai fini della laurea in lettere, la quinta ai fini della laurea in filosofia.

Nessuno può iscriversi contemporaneamente a più di una Sezione.

Art. 56.

Per il primo biennio si propone il seguente piano di studi:

Nel primo anno:

1. letteratura italiana (I);
2. letteratura latina (I);
3. letteratura greca (I);
4. geografia;
5. filosofia o storia della filosofia antica o storia della filosofia medioevale e moderna (I);
6. lettorato di tedesco o inglese;
7. lettorato di francese o spagnuolo.

Nel secondo anno:

1. letteratura italiana (II);
2. letteratura latina (II);
3. letteratura greca (II);
4. storia antica (I);
5. storia moderna (I);
6. una materia filosofica scelta fra quelle indicate per l'anno precedente (II);
7. letteratura tedesca o letteratura inglese o letteratura francese o letteratura spagnuola in continuazione di uno dei lettorati seguiti nell'anno precedente (I).

Art. 57.

Per il secondo biennio si propongono i seguenti piani di studio:

Sezione di filologia classica:

Nel terzo anno:

1. letteratura latina (III);
2. letteratura greca (III);
3. storia antica (II);
4. archeologia (I);
5. glottologia indoeuropea (I).

Nel quarto anno:

1-2. due materie a scelta fra: glottologia, archeologia, istituzioni pubbliche e private greche e romane e storia della filosofia antica;

3. una materia scelta liberamente dallo studente.

Sezione di filologia romanza:

Nel terzo anno:

1. letteratura italiana (III);
2. letterature neo-latine (I);
3. letteratura latina (III);
4. letteratura francese o letteratura spagnuola;
5. paleografia latina e antichità medioevali.

Nel quarto anno:

1. storia dell'arte;
2. una materia scelta tra: storia moderna (II), geografia (II), o storia della filosofia medioevale e moderna (II);
3. una materia a libera scelta dello studente.

Sezione di lingue e letterature straniere moderne:

La sezione si divide in due gruppi: *A*, per la laurea in lettere con dissertazione di letteratura inglese o tedesca; *B*, per la laurea in lettere con dissertazione di letteratura francese o spagnuola.

Nel terzo anno:

GRUPPO *A*:

1. letteratura tedesca;
2. letteratura inglese;
3. glottologia indoeuropea;
4. storia della filosofia medioevale e moderna o filosofia;
5. letteratura italiana.

GRUPPO *B*:

1. letteratura francese;
2. letteratura spagnuola;
3. letterature neo-latine;
4. letteratura latina;
5. letteratura italiana.

Nel quarto anno:

GRUPPO *A*:

1. letteratura inglese;
2. letteratura tedesca;
3. storia dell'arte o storia moderna, a scelta dello studente.

GRUPPO *B*:

1. letteratura francese;
2. letteratura spagnuola;
3. storia dell'arte o storia moderna, a scelta dello studente.

Sezione storico-geografica:

La Sezione si divide in tre gruppi: *A*, per la laurea in lettere con dissertazione di storia antica; *B*, per la laurea con dissertazione di storia moderna; *C*, per la laurea con dissertazione di geografia.

Nel terzo anno:

MATERIE COMUNI AI TRE GRUPPI:

1. storia antica (II);
2. storia moderna (II);
3. geografia (II);

GRUPPO *A*:

4. archeologia;
5. istituzioni pubbliche e private greche e romane,
6. storia del diritto romano.

GRUPPO *B*:

4. paleografia;
5. storia del diritto italiano;
6. storia dell'arte.

GRUPPO *C*:

4. economia politica;
5. statistica;
6. geografia economica.

Nel quarto anno:

GRUPPO *A*:

1. archeologia o epigrafia.

GRUPPO *B*:

1. paleografia.

GRUPPO *C*:

1. storia del commercio;

e inoltre per tutti i tre gruppi:

2-3. due materie scelte liberamente dallo studente.

Sezione di filosofia:

Nel terzo anno:

1. filosofia;
2. pedagogia;
3. storia della filosofia antica;
4. storia della filosofia medioevale e moderna;
5. storia antica;
6. storia moderna.

Nel quarto anno:

1. psicologia sperimentale;
2. storia dell'arte o economia politica;
3. una materia scelta liberamente dallo studente.

Art. 58.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi proposto per la Sezione prescelta sostituendo ad una o più delle materie in esso indicate altrettante materie fra quelle insegnate nella Facoltà di lettere o in altra Facoltà, purchè il numero complessivo delle materie sia eguale a quello del piano proposto.

Le materie d'altra Facoltà non possono mai essere più di due e la loro scelta dev'essere approvata dalla Facoltà di lettere.

Art. 59.

Ciascun professore può, con conferenze o colloqui, accertarsi del profitto che gli studenti traggono dalle lezioni, e, nelle discipline specifiche di ogni Sezione, sottoporre i giovani anche a prove o esperimenti scritti.

Le lezioni cattedratiche sono, per gli iscritti al secondo biennio, integrate da esercitazioni. Una parte del corso sarà destinata all'insegnamento istituzionale, un'altra parte all'insegnamento monografico.

Art. 60.

La *Scuola di perfezionamento in filologia classica,* annessa alla Facoltà di lettere e filosofia, è costituita dai seguenti insegnamenti, obbligatori ai fini del relativo diploma:

1. letteratura latina;
2. letteratura greca;
3. storia comparata delle lingue classiche;
4. storia antica;
5. istituzioni pubbliche e private greche e romane;
6. archeologia.

Gl'insegnamenti di storia antica, di letteratura latina e di letteratura greca sono biennali; gli altri annuali.

Art. 61.

La *Scuola di perfezionamento in storia,* annessa alla Facoltà di lettere e filosofia, si divide in due Sezioni:

1ª Sezione, per il diploma in storia antica.

Comprende gli insegnamenti seguenti:

a) obbligatori:

1. storia antica;
2. letteratura latina;
3. letteratura greca;
4. istituzioni pubbliche e private greche e romane;
5. archeologia;
6. epigrafia greca e latina;
7. papirologia giuridica e istituzioni di diritto greco.

b) facoltativi:

1. storia del diritto romano;
2. diritto pubblico romano;
3. storia della filosofia antica.

Gl'insegnamenti di papirologia giuridica, di storia del diritto romano e di diritto pubblico romano sono forniti dalla Facoltà di giurisprudenza.

2ª Sezione, per il diploma in storia moderna.

Comprende gl'insegnamenti seguenti:

a) obbligatori:

1. storia moderna;
2. letteratura italiana;
3. lingue e letterature neo-latine;
4. storia del diritto italiano;
5. storia del diritto pubblico medioevale e moderno;
6. paleografia latina e antichità medioevali;
7. storia dell'arte medioevale e moderna;

b) facoltativi:

1. lingua e letteratura araba antica;
2. storia di Sicilia;
3. storia della filosofia medioevale e moderna.

Gl'insegnamenti di storia del diritto italiano e di storia del diritto pubblico sono forniti dalla Facoltà di giurisprudenza.

Sono comuni a titolo facoltativo alle due Sezioni gl'insegnamenti seguenti:

1. storia del Cristianesimo e della Chiesa;
2. filosofia della storia;
3. diplomazia e storia dei trattati;
4. statistica economica e demografica;
5. storia del commercio.

Gl'insegnamenti di diplomazia e storia dei trattati e di statistica sono forniti dalla Facoltà di giurisprudenza.

Art. 62.

Nella Scuola di perfezionamento in storia sono biennali i seguenti insegnamenti:

a) Per la Sezione di storia antica:

1. storia antica;
2. letteratura latina;
3. letteratura greca;
4. papirologia giuridica e istituzioni di diritto greco;

b) Per la Sezione di storia moderna:

1. storia moderna;
2. letteratura italiana;
3. storia del diritto italiano;
4. storia del diritto pubblico medioevale e moderno.

Tutti gli altri insegnamenti sono annuali.

Art. 63.

La *Scuola di perfezionamento in lingue e letterature straniere moderne* si divide in due Sezioni:

1ª Sezione, per il diploma in francese o in spagnuolo.

Comprende gl'insegnamenti seguenti:

1. francese o spagnuolo;
2. letteratura italiana;
3. lingue e letterature neo-latine.

2ª Sezione, per il diploma in tedesco o in inglese.

Comprende gl'insegnamenti seguenti:

1. tedesco o inglese;
2. letteratura italiana;
3. glottologia indoeuropea.

Tutti gl'insegnamenti sono di regola biennali. Tuttavia può essere ammesso al secondo anno della Scuola, con obbligo di frequenza annuale a tutti i corsi della Sezione prescelta, il giovane che, durante il corso normale per la laurea in lettere, abbia seguito per tre anni l'insegnamento della lingua moderna per la quale aspira al diploma speciale.

Art. 64.

La *Scuola di perfezionamento in filosofia,* annessa alla Facoltà di lettere e filosofia, è costituita dai seguenti insegnamenti, obbligatori ai fini del relativo diploma:

1. filosofia;
2. storia della filosofia antica e della filosofia medioevale e moderna;
3. pedagogia;
4. filosofia del diritto;
5. economia politica;
6. psicologia sperimentale.

Gl'insegnamenti di filosofia del diritto e di economia politica sono forniti dalla Facoltà di giurisprudenza.

Sono facoltativi, ai fini del diploma di perfezionamento in filosofia, gli insegnamenti seguenti:

1. lingua e letteratura araba antica;
2. filosofia della storia.

Gl'insegnamenti di filosofia, storia della filosofia e pedagogia sono biennali; tutti gli altri annuali, e da seguirsi nel secondo anno.

Art. 65.

In tutte le Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di lettere e filosofia gl'insegnamenti debbono limitarsi alla parte monografica dei relativi corsi, oltre le esercitazioni o conferenze.

La Facoltà può ogni anno, su parere del Consiglio di ciascuna Scuola, consigliare ai fini dei relativi diplomi la frequenza, oltre che agli insegnamenti enumerati negli articoli precedenti, anche ad altri corsi scelti fra quelli della Facoltà stessa o di altre Facoltà.

Art. 66.

Gli esami sulle materie seguite dallo studente nel primo biennio del corso per la laurea si sostengono per gruppi.

Gli aggruppamenti delle materie ai fini degli esami sono indicati nel manifesto annuale.

E' fatta salva allo studente la facoltà di cui all'art. 20 del presente statuto.

Gli esami sulle materie seguite nel secondo biennio si sostengono invece per singole materie.

Art. 67.

Nessuno può essere ammesso a sostenere gli esami del secondo biennio se non abbia sostenuto gli esami del primo biennio.

Art. 68.

Gli aspiranti ad una qualunque delle lauree sono obbligati a sostenere una prova scritta di latino.

Gli aspiranti alla laurea della sezione di filologia classica dovranno, inoltre, sostenere un colloquio integrativo di grammatica latina e greca.

Art. 69.

Gli aspiranti alla laurea in filosofia non sono ammessi a sostenere gli esami sulle materie del secondo biennio se non abbiano superato una prova scritta di argomento filosofico.

Art. 70.

Per il conseguimento della laurea in lettere è, per tutte le Sezioni, obbligatoria la presentazione di una dissertazione scritta riguardante una delle discipline che danno nome e carattere alla sezione a cui il laureando è iscritto.

La tesi può anche riguardare l'archeologia o la storia comparata delle lingue classiche nella sezione di filologia classica; il francese o la storia comparata delle lingue neolatine nella sezione di filologia romanza; la paleografia o la storia dell'arte nella sezione di storia e geografia.

Per la Sezione di lingue straniere moderne l'esame di laurea consta inoltre di una traduzione dall'italiano in una o nell'altra lingua dei due gruppi e in un componimento nella lingua straniera prescelta; ma la tesi deve essere in ogni caso scritta in italiano.

Art. 71.

Per il conseguimento della laurea in filosofia è obbligatoria una dissertazione scritta sulle materie filosofiche costituenti la Sezione di filosofia.

Art. 72.

Oltre che nella discussione della tesi scritta, l'esame di laurea in lettere o filosofia consiste in un colloquio col professore della materia nella quale la tesi vien presentata, assistito da due professori di materie affini.

Da questo colloquio, che avrà luogo nei tre mesi precedenti alla presentazione della tesi, dovrà risultare la preparazione generale del candidato riguardo all'argomento particolare scelto per la dissertazione.

Art. 73.

L'esame per il diploma di perfezionamento in filologia classica, in storia antica, in storia moderna, in filosofia, consiste nella discussione orale intorno a una dissertazione scientifica presentata per iscritto dal candidato in una delle discipline fondamentali della Scuola di perfezionamento a cui è iscritto.

Art. 74.

L'esame pel diploma di perfezionamento in una lingua e letteratura straniera moderna consta delle stesse prove prescritte all'art. 70 per la laurea in lettere con dissertazione riguardante una lingua o letteratura straniera moderna.

Art. 75.

I laureati in filosofia che vogliono inscriversi per la laurea in lettere o i laureati in lettere che vogliono inscriversi per la laurea in filosofia sono ammessi all'ultimo anno del corso purchè sostengano la prova prescritta rispettivamente negli articoli 68 e 69 del presente statuto. Essi avranno l'obbligo di dare cinque esami delle materie consigliate per il secondo biennio della sezione in cui si iscrivono.

I laureati in giurisprudenza e in scienze economiche, sociali e politiche sono ammessi all'iscrizione al secondo biennio.

I laureati in Facoltà diverse dalle suddette sono iscritti in lettere col solo beneficio dell'abbreviazione di un anno; ed in filosofia al secondo biennio.

Tutti gli aspiranti alle lauree o ai diplomi della Facoltà di lettere o filosofia debbono essere forniti del diploma di maturità classica.

La Facoltà, tenuto conto degli studii compiuti e degli esami superati per il conseguimento della laurea o del diploma di cui sono forniti, determina, caso per caso, il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto d'esame, e consiglia l'ordine degli studii.

SEZIONE 3ª.

Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 76.

Le materie di insegnamento della Facoltà di medicina e chirurgia sono le seguenti:

1. anatomia umana normale descrittiva e topografica;
2. fisiologia;
3. patologia generale;
4. anatomia e istologia patologica;
5. patologia speciale medica;
6. patologia speciale chirurgica;
7. medicina operatoria;
8. farmacologia e tossicologia;
9. igiene;
10. medicina legale e delle assicurazioni sociali;
11. clinica medica generale e semeiotica;

12. clinica chirurgica generale e semeiotica;
13. clinica oculistica;
14. clinica dermosifilopatica;
15. clinica ostetrico-ginecologica;
16. clinica pediatrica;
17. clinica delle malattie nervose e mentali;
18. chimica;
19. fisica;
20. biologia generale;
21. radiologia;
22. storia della medicina;
23. clinica otorinolaringoiatrica;
24. ortopedia;
25. odontoiatria.

Art. 77.

Sono triennali gli insegnamenti di clinica medica generale e semeiotica, di clinica chirurgica generale e semeiotica, e di anatomia umana normale.

L'insegnamento di anatomia umana normale consta di un corso biennale di anatomia descrittiva e di un corso annuale di anatomia topografica.

Sono biennali gli insegnamenti di fisiologia, di anatomia e istologia patologica e di chimica.

Tutti gli altri insegnamenti sono annuali.

Art. 78.

Il minimo di lezioni per ogni insegnamento è di sei ore settimanali per le cliniche generali, di quattro ore per la biologia generale, di tre ore per tutti gli altri insegnamenti.

Tutti gl'insegnamenti devono avere insieme carattere dimostrativo e sperimentale, e offrire uno svolgimento il più possibile completo della materia.

Le lezioni teoriche sono accompagnate e integrate da esercitazioni pratiche da svolgersi nei relativi Istituti.

Art. 79.

Il piano di studi che si propone per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia è il seguente:

Nel primo anno:
1. anatomia descrittiva (1° corso);
2. fisica;
3. chimica (1° corso);
4. biologia generale.

Nel secondo anno:
1. anatomia descrittiva (2° corso);
2. fisiologia (1° corso).

Nel terzo anno:
1. anatomia topografica;
2. fisiologia (2° corso);
3. patologia generale.

Nel quarto anno:
1. clinica medica generale e semeiotica (1° corso);
2. clinica chirurgica generale e semeiotica (1° corso);
3. patologia speciale medica;
4. patologia speciale chirurgica;
5. odontoiatria;
6. anatomia e istologia patologica (1° corso);
7. chimica (2° corso);
8. farmacologia e tossicologia.

Nel quinto anno:
1. clinica medica generale e semeiotica (2° corso);
2. clinica chirurgica generale e semeiotica (2° corso);
3. anatomia e istologia patologica (2° corso);
4. clinica oculistica;
5. clinica dermosifilopatica;
6. igiene;
7. medicina operatoria;
8. clinica pediatrica.

Nel sesto anno:
1. clinica medica generale e semeiotica (3° corso);
2. clinica chirurgica generale e semeiotica (3° corso);
3. clinica delle malattie nervose e mentali;
4. medicina legale e delle assicurazioni sociali;
5. clinica ostetrico-ginecologica.

In uno degli anni del secondo triennio, è consigliata la iscrizione almeno ad uno dei seguenti insegnamenti, a scelta: storia della medicina; radiologia; ortopedia; clinica otorinolaringoiatrica.

Art. 80.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi proposto dalla Facoltà, purchè il numero complessivo delle materie alle quali si inscrive e sulle quali deve superare gli esami durante tutto il corso universitario non sia inferiore a 22.

Art. 81.

Lo studente non potrà essere ammesso a nessun esame di profitto in qualsiasi clinica generale o speciale, se non abbia superato quelli di profitto di anatomia normale, di fisiologia e di patologia generale.

Art. 82.

Il numero di insegnamenti, che lo studente deve frequentare in ciascuno dei sei anni di corso, non può essere inferiore a tre.

Art. 83.

La *Scuola di perfezionamento in medicina legale e nelle assicurazioni sociali* ha sede presso l'Istituto di medicina legale, ed è diretta dal titolare della disciplina stessa, con la cooperazione di altri professori e liberi docenti, così della Facoltà di medicina come di altre Facoltà.

La Scuola ha la durata di due anni e consta dei seguenti insegnamenti:

1. illustrazioni di casi di medicina legale e guida ai principali tipi di perizia;
2. esercitazioni di necroscopia e diagnostica anatomo-patologica;
3. esercitazioni di accertamenti diagnostici su macchie e liquidi sospetti;
4. esercitazioni di tossicologia, da affidarsi al titolare di chimica farmaceutica e tossicologica;
5. polizia giudiziaria e tecnica relativa;
6. elementi di diritto civile, penale e legislazione delle assicurazioni sociali, da affidarsi ad un professore della Facoltà di giurisprudenza;
7. esercitazioni d'infortunistica medico-legale anche in relazione alle malattie professionali;
8. esercitazioni di perizie neuro-psichiatriche.

Altri insegnamenti, come psicotecnica, prevenzione igienica degli infortuni e delle malattie del lavoro, possono essere aggiunti.

Possono essere tenute conferenze da insegnanti di materie affini.

Alla Scuola sono ammessi soltanto i laureati in medicina e chirurgia.

L'allievo che, avendo seguito per due anni l'insegnamento di cui al n. 1 e per un anno ciascuno degli altri, abbia su-

perato un esame di profitto complessivo, è ammesso all'esame di diploma, presentando una dissertazione scritta fondata su ricerche originali.

La Scuola rilascia il diploma di perfezionamento in medicina legale e nelle assicurazioni sociali.

Art. 84.

Gli esami di profitto si sostengono per gruppi di materie; gli aggruppamenti delle materie a tal fine sono indicati nel manifesto annuale.

E' fatta salvo allo studente la facoltà di cui all'art. 20 del presente statuto.

Art. 85.

Per l'ammissione all'esame di laurea è obbligatoria la presentazione di una dissertazione scritta su argomento di qualunque materia del corso.

L'esame di laurea consiste nella discussione della dissertazione e di due temi scelti dalla Commissione, al momento dell'esame, fra tre presentati dal candidato in materie diverse da quella della dissertazione scritta.

Art. 86.

Per i laureati di altra Facoltà, aspiranti alla laurea in medicina e chirurgia, la Facoltà determina, caso per caso, l'anno di corso al quale possono essere iscritti, il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto d'esame, e consiglia l'ordine degli studi.

SEZIONE 4ª.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 87.

Le materie d'insegnamento della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono le seguenti:

1. fisica sperimentale;
2. chimica generale e inorganica;
3. chimica organica;
4. mineralogia;
5. botanica;
6. geologia;
7. zoologia;
8. anatomia e fisiologia comparate;
9. analisi algebrica;
10. analisi infinitesimale;
11. geometria analitica e proiettiva;
12. architettura elementare e disegno d'ornato;
13. meccanica razionale;
14. geodesia;
15. geometria descrittiva;
16. analisi superiore;
17. geometria superiore;
18. astronomia;
19. fisica matematica;
20. fisica superiore;
21. matematica per chimici e naturalisti;
22. chimica fisica;
23. geografia fisica;
24. anatomia e fisiologia umana per i naturalisti;
25. matematiche complementari;
26. entomologia;
27. petrografia:
28. antropologia;
29. meccanica superiore;
30. calcolo delle probabilità e sue applicazioni;
31. paleontologia.

La Facoltà si avvale inoltre:

1. degl'insegnamenti di fisica tecnica, chimica industriale, elettrotecnica, idraulica, impartiti presso la Scuola d'ingegneria;
2. degl'insegnamenti di chimica farmaceutica e tossicologica e di chimica bromatologica, impartiti presso la Scuola di farmacia;
3. dell'insegnamento di geografia, impartito presso la Facoltà di lettere;
4. degl'insegnamenti di geografia biologica e di geografia economica, impartiti presso il Regio Istituto superiore di commercio di Palermo;
5. dell'insegnamento d'igiene, impartito presso la Facoltà di medicina e chirurgia.

Il professore di chimica farmaceutica e tossicologica, ove sia di ruolo, è aggregato alla Facoltà di scienze.

Art. 88.

Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono annessi i seguenti istituti, laboratori e gabinetti scientifici:

1. istituto di fisica;
2. istituto di chimica generale;
3. istituto di zoologia, anatomia e fisiologia comparate;
4. orto botanico;
5. scuola di disegno;
6. istituto di mineralogia;
7. istituto di geologia;
8. istituto di geodesia;
9. istituto di astronomia;
10. biblioteca matematica.

Art. 89.

Sono biennali ai fini di tutti o di determinati tipi di lauree gl'insegnamenti di fisica sperimentale, di chimica generale, inorganica e organica, di fisica superiore, di analisi matematica (analisi algebrica e analisi infinitesimale), di matematiche complementari, di chimica fisica, di chimica farmaceutica, di chimica industriale, di architettura elementare e disegno di ornato.

E' triennale, per la laurea mista in scienze naturali e geografia, l'insegnamento di geografia.

Tutti gli altri insegnamenti sono annuali.

Art. 90.

In ogni insegnamento il titolare cura di fornire una trattazione il più possibile completa della materia, contemperando secondo la natura e il carattere della disciplina, le esigenze scientifiche con le necessità didattiche ed espositive.

Art. 91.

Gl'insegnamenti di analisi algebrica, analisi infinitesimale, geometria analitica e proiettiva, geometria descrittiva, meccanica razionale, fisica matematica, analisi superiore, geometria superiore, matematiche complementari, calcolo delle probabilità e sue applicazioni e matematica per chimici e naturalisti hanno carattere prevalentemente espositivo, ma debbono essere integrati da esercizi.

Formano parte integrante dei corsi relativi, gli esercizi nelle materie seguenti:

1. analisi algebrica;
2. analisi infinitesimale;

3. geometria analitica e proiettiva;
4. geometria descrittiva;
5. meccanica razionale.

Art. 92.

Gl'insegnamenti di geodesia e di astronomia devono essere completati con esercizi pratici sul maneggio degli strumenti astronomico-geodetici.

Art. 93.

Gl'insegnamenti di fisica sperimentale, chimica generale inorganica e organica, mineralogia, botanica, geologia, zoologia, anatomia e fisiologia comparate, fisica superiore, chimica fisica, geografia fisica, anatomia e fisiologia umana, entomologia, petrografia, antropologia, paleontologia, devono avere carattere, per quanto è possibile, non puramente espositivo, ma dimostrativo e sperimentale.

Sono obbligatorie, ai fini di determinati tipi di lauree, le esercitazioni sperimentali nelle materie seguenti:

1. fisica sperimentale;
2. chimica generale;
3. mineralogia;
4. geologia;
5. botanica;
6. zoologia e anatomia comparata.

Queste esercitazioni possono essere suddivise in vari ordini. Spetta ai direttori dei gabinetti o laboratori giudicare dell'ammissibilità dei singoli studenti all'uno o all'altro ordine di esercitazioni, mediante colloqui e prove sperimentali del profitto ricavato da ciascuno.

Art. 94.

Quando un insegnamento abbia un numero eccessivo di studenti iscritti, tale da potere turbare la disciplina o impedire il normale funzionamento delle dimostrazioni sperimentali, il Consiglio di amministrazione può, su proposta della Facoltà o Scuola, e sentito il Senato accademico, sdoppiare il corso, affidando una parte della scolaresca ad un incaricato o ad un assistente. In questo caso, l'incaricato o assistente tiene il corso sotto la direzione e la piena responsabilità del titolare, ed ha diritto a una indennità da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

Art. 95.

Quando l'incaricato di un insegnamento deve, ai fini di questo, valersi dell'aiuto e dei mezzi di un istituto o gabinetto, la nomina dell'incaricato avviene con il consenso del direttore del gabinetto o istituto, e il corso si svolge sotto l'alta direzione del direttore medesimo.

Art. 96.

Il minimo di lezioni per ciascun insegnamento è di regola di tre ore settimanali da tenersi in giorni distinti.

L'insegnamento di disegno di ornato e di architettura elementare, che ha carattere prevalentemente grafico, e i corsi di esercitazioni di materie sperimentali sono almeno di sei ore settimanali.

Art. 97.

Gl'insegnamenti di chimica generale inorganica e di chimica organica devono formare due corsi annuali distinti, ma possono essere svolti dallo stesso insegnante ad anni alternati.

Art. 98.

In ogni insegnamento comune a più Sezioni, o preordinato a vari tipi di lauree della stessa Sezione, si deve tener conto dei diversi fini cui sono indirizzati gli studenti che vi sono iscritti.

Art. 99.

Gl'insegnamenti annuali di analisi algebrica e di analisi infinitesimale della Facoltà di scienze sono, ai fini dell'insegnamento propedeutico, riuniti in unico insegnamento biennale di analisi matematica, svolto in modo che, già alla fine del primo anno, gli studenti posseggano le nozioni di calcolo sufficienti per seguire al secondo anno il corso di meccanica razionale. A tale scopo i titolari di analisi algebrica e di analisi infinitesimale si alternano in modo che ciascuno accompagni gli studenti per un intero biennio.

Gl'inscritti in matematica seguono il corso di analisi matematica in comune con gli alunni del biennio propedeutico per l'ammissione alla Scuole d'ingegneria, salvo opportuni completamenti che sono loro dati nel secondo anno, in alcune lezioni destinate ai soli aspiranti alla laurea in matematica.

Art. 100.

Anche il corso di geometria analitica e proiettiva dev'essere informato alle esigenze della preparazione degli aspiranti alla Scuola di ingegneria e deve trattare anche il calcolo vettoriale elementare, salvo complementi per gli studenti di matematica.

Delle esercitazioni di geometria analitica una parte sarà dedicata ai calcoli grafici da servire di preparazione alla statica grafica.

Art. 101.

Nel corso biennale di fisica, ai fini dell'insegnamento propedeutico, saranno svolte le parti fondamentali di tutti i capitoli della fisica che interessano la preparazione degli allievi ingegneri.

Art. 102.

Il titolare di meccanica razionale dedica, per gli aspiranti all'ingegneria, alcune lezioni agli elementi di statica grafica.

Art. 103.

Il corso di mineralogia per gli aspiranti all'ingegneria si estenderà particolarmente ai minerali d'importanza industriale ed ai costituenti principali delle rocce.

Art. 104.

Ai fini della laurea mista in scienze naturali e geografia, l'insegnamento di geodesia deve limitarsi a quella parte del corso che riguarda la topografia e cartografia, l'insegnamento di astronomia a quella parte del corso che riguarda l'astronomia sferica.

Art. 105.

L'insegnamento di architettura elementare e disegno di ornato, a seconda dei giovani che lo seguono, potrà essere svolto totalmente o limitarsi al disegno d'ornato, con disegno topografico, o con acquarello.

Art. 106.

Uno degli anni di corso della chimica fisica deve trattare in modo particolare l'elettrochimica.

Art. 107.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia seguito almeno tre insegnamenti, comprese le esercitazioni di materie sperimentali.

Art. 108.

Per il conseguimento della laurea in matematica è consigliato l'ordine di studi seguente:

Nel primo anno:

1. fisica sperimentale (1° corso);
2. analisi matematica - analisi algebrica e infinitesimale con relativi esercizi - (1° corso);
3. geometria analitica e proiettiva, con relativi esercizi;
4. geometria descrittiva;
5. chimica generale e inorganica.

Questo corso è consigliato alternativamente al primo o al secondo anno, in connessione con l'avvicendamento previsto all'art. 97.

Nel secondo anno:

1. fisica sperimentale (2° corso);
2. analisi matematica, con relativi esercizi (2° corso);
3. meccanica razionale;
4. esercizi di fisica.

Nel terzo anno:

1. geometria superiore;
2. analisi superiore;
3. astronomia;
4. geodesia.

Nel quarto anno:

1. fisica matematica;

2-4. Tre dei seguenti insegnamenti a scelta:
fisica superiore;
elettrotecnica;
idraulica;
geometria superiore (2° corso);
analisi superiore (2° corso);
meccanica superiore;
calcolo delle probabilità e sue applicazioni;
matematiche complementari.

Art. 109.

Per il conseguimento della laurea in fisica è consigliato l'ordine di studi seguente:

Nel primo anno:

1. fisica sperimentale (1° corso);
2. chimica generale e inorganica;
3. analisi matematica - analisi algebrica e infinitesimale, con relativi esercizi - (1° corso);
4. geometria analitica e proiettiva;
5. geometria descrittiva.

Nel secondo anno:

1. fisica sperimentale (2° corso);
2. chimica organica;
3. analisi matematica, con relativi esercizi (2° corso);
4. meccanica razionale, con relativi esercizi;
5. esercizi di fisica (1° corso);
6. mineralogia o architettura elementare e disegno d'ornato, a scelta.

Nel terzo anno:

1. fisica superiore (1° corso);
2. analisi superiore o fisica tecnica, a scelta;
3. esercizi di fisica (2° corso);
4. esercizi di chimica;
5. geodesia o astronomia, a scelta.

Nel quarto anno:

1. fisica superiore (2° corso);
2. fisica matematica o elettrotecnica, a scelta;
3. esercizi di fisica (3° corso);

4-5. due degli insegnamenti seguenti a scelta:
chimica fisica;
meccanica superiore;
idraulica;
calcolo delle probabilità e sue applicazioni.

Art. 110.

Per il conseguimento della laurea mista in fisica e matematica è consigliato l'ordine di studi seguente:

Nel primo anno:

1. fisica sperimentale (1° corso);
2. chimica generale e inorganica;
3. analisi matematica - analisi algebrica e infinitesimale - con relativi esercizi (1° corso);
4. geometria analitica e proiettiva, con relativi esercizi;
5. geometria descrittiva.

Nel secondo anno:

1. fisica sperimentale (2° corso);
2. chimica organica;
3. analisi matematica con relativi esercizi (2° corso);
4. meccanica razionale.

Nel terzo anno:

1. fisica superiore (1° corso);
2. matematiche complementari e relativi esercizi (1° corso);
3. esercizi di fisica;
4. esercizi di chimica;
5. analisi superiore o geometria superiore, a scelta.

Nel quarto anno:

1. fisica superiore (2° corso);
2. matematiche complementari e relativi esercizi (2° corso);
3. esercizi di fisica;
4. uno degli insegnamenti seguenti a scelta:
astronomia;
geodesia;
geografia fisica;
fisica tecnica;
elettrotecnica.

Art. 111.

Per il conseguimento della laurea in chimica è consigliato l'ordine di studi seguente:

Nel primo anno:

1. fisica sperimentale (1° corso);
2. chimica generale e inorganica;
3. matematica per chimici e naturalisti
4. botanica;
5. zoologia;
6. esercizi di analisi qualitativa.

Nel secondo anno:

1. fisica sperimentale (2° corso);
2. chimica organica;
3. mineralogia;
4. esercizi di fisica;
5. esercizi di analisi quantitativa;
6. esercizi di mineralogia.

Nel terzo anno:

1. chimica farmaceutica e tossicologica (1° corso);
2. chimica fisica (1° corso);

3. chimica industriale (1° corso);
4. esercizi di preparazioni chimiche;
5. un corso a scelta fra:
geologia;
petrografia;
igiene.

Nel quarto anno:

1. chimica fisica (2° corso);
2. esercizi di preparazioni chimiche;
3-4. due fra gl'insegnamenti seguenti, a scelta:
chimica farmaceutica e tossicologica (2° corso);
chimica industriale (2° corso);
chimica bromatologica (2° corso).

Art. 112.

Per il conseguimento della laurea in scienze naturali è consigliato l'ordine di studi seguente:

Nel primo anno:

1. fisica sperimentale (1° corso);
2. chimica generale e inorganica;
3. matematica per chimici e naturalisti;
4. botanica;
5. zoologia;
6. disegno di ornato e ad acquarello;
7. esercizi di botanica.

Nel secondo anno:

1. fisica sperimentale (2° corso);
2. chimica organica;
3. anatomia e fisiologia comparate;
4. mineralogia;
5. esercizi di fisica;
6. esercizi di chimica;
7. esercizi di zoologia e anatomia comparata;
8. esercizi di mineralogia.

Nel terzo anno:

1. anatomia e fisiologia umana;
2. geologia;
3. esercizi di geologia;
4-5. due corsi a scelta fra:
geografia fisica;
paleontologia;
igiene;
6-7. esercizi complementari in due laboratori scegliendone uno tra botanica e zoologia ed uno tra geologia e mineralogia.

Nel quarto anno:

1-3. tre fra gl'insegnamenti seguenti a scelta:
entomologia;
antropologia;
petrografia;
geografia generale;
4-5. esercizi complementari in quei due laboratori che, fra i quattro indicati, non furono frequentati nell'anno precedente.

Art. 113.

Per il conseguimento della laurea mista in scienze chimiche e naturali è consigliato l'ordine di studi seguente:

Nel primo anno:

1. fisica sperimentale (1° corso);
2. matematica per chimici e naturalisti;
3. chimica generale e inorganica;
4. botanica;
5. zoologia;
6. disegno di ornato;
7. esercizi di botanica.

Nel secondo anno:

1. fisica sperimentale (2° corso);
2. chimica organica;
3. anatomia e fisiologia comparate;
4. mineralogia;
5. esercizi di fisica;
6. esercizi di chimica;
7. esercizi di zoologia e anatomia comparata;
8. esercizi di mineralogia.

Nel terzo anno:

1. geologia;
2. chimica fisica (1° corso);
3. anatomia e fisiologia umana;
4. un corso a scelta tra:
geografia fisica;
paleontologia;
igiene;
5. esercizi di geologia;
6. esercizi complementari in uno dei laboratori di botanica e zoologia.

Nel quarto anno:

1. chimica fisica (2° corso);
2-3. due corsi a scelta tra:
entomologia;
antropologia;
petrografia;
4. esercizi complementari di chimica;
5. esercizi complementari in uno dei laboratori di mineralogia o di geologia.

Art. 114.

Per il conseguimento della laurea mista in scienze naturali e geografia è consigliato l'ordine di studi seguente:

Nel primo anno:

1. fisica sperimentale (1° corso);
2. chimica generale e inorganica;
3. matematica per chimici e naturalisti;
4. botanica;
5. zoologia;
6. esercizi di botanica.

Nel secondo anno:

1. fisica sperimentale (2° corso);
2. chimica organica;
3. anatomia e fisiologia comparate;
4. geografia (1° corso);
5. mineralogia;
6. esercizi di mineralogia;
7. esercizi di fisica;
8. esercizi di zoologia e di anatomia comparata.

Nel terzo anno:

1. geologia;
2. geografia (2° corso);
3. geografia fisica;
4. anatomia e fisiologia umana;
5. antropologia;
6. esercizi di geologia;
7. esercitazioni complementari in uno dei laboratori di geologia e mineralogia.

Nel quarto anno:

1. geografia (3° corso);
2. topografia e cartografia (parte del corso di geodesia);
3. 4. due corsi a scelta fra i seguenti:

geografia biologica;
geografia economica;
astronomia sferica;
igiene;
entomologia;
petrografia;
paleontologia;

5. esercitazioni nei gabinetti di astronomia, geodesia, geografia (secondo un piano da concordare dai tre titolari);
6. esercitazioni complementari in uno dei laboratori di zoologia e botanica.

Art. 115.

Il titolare dell'insegnamento di geografia presso la Facoltà di lettere e filosofia è chiamato a partecipare con diritto di voto a tutte quelle sedute della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, nelle quali siano all'ordine del giorno questioni attinenti alla laurea mista in scienze naturali e geografia.

Art. 116.

Lo studente è libero di modificare gli ordini di studi consigliati, sostituendo ad una o più materie in essi indicate altre materie, purchè soddisfi alle seguenti condizioni:

per *la laurea in matematica,* prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 15 materie fra quelle elencate nell'art. 87 ai numeri 1, 2, 9 a 11, 13 a 20, 25, 29, 30, e i corsi di elettrotecnica e di idraulica della R. Scuola di ingegneria;

per *la laurea in fisica,* prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie fra quelle elencate nell'art. 87 ai numeri 1 a 4, 9 a 20, 22, 29, 30, e fra i corsi di fisica tecnica, elettrotecnica e idraulica della Scuola di ingegneria e frequenti il laboratorio di fisica per 3 anni e quello di chimica per un anno;

per *la laurea mista in fisica e matematica,* prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie fra quelle elencate nell'art. 87 ai numeri 1 a 3, 9 a 11, 13 a 20, 22, 23, e fra i corsi di elettrotecnica e fisica tecnica della Scuola di ingegneria e frequenti il laboratorio di fisica per 2 anni e quello di chimica per un anno;

per *la laurea in chimica,* prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 87 ai numeri 1 a 7, 21, 22, 27, e fra i corsi di chimica farmaceutica e tossicologica, di chimica bromatologica della Scuola di farmacia, di chimica industriale della Scuola d'ingegneria e di igiene della Facoltà di medicina; e frequenti inoltre il laboratorio di chimica per 4 anni e quello di fisica per un anno;

Per *la laurea in scienze naturali,* prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 16 materie scelte fra quelle indicate nell'art. 87 ai nn. 1 a 8, 12, 21, 23, 24, 26 a 28, 31, e fra i corsi di igiene della Facoltà di medicina e di geografia della Facoltà di lettere, e frequenti inoltre per un anno i laboratori di fisica, chimica, botanica, zoologia, geologia, e mineralogia;

per *la laurea mista in scienze chimiche e naturali,* prenda iscrizione, e superi gli esami in almeno 15 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 87 ai numeri 1 a 8, 12, 21 a 24, 26 a 28, 31 e il corso di igiene della Facoltà di medicina, e frequenti il laboratorio di chimica per 2 anni, il laboratorio di fisica per 1 anno e due dei laboratori di scienze per un anno;

per *la laurea mista in scienze naturali e geografia,* prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 16 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 87 ai numeri 1 a 8, 14, 18, 21, 23, 24, 26 a 28, 31, e fra i corsi di geografia (biennale) della Facoltà di lettere, geografia biologica e geografia economica del R. Istituto superiore di commercio, e di igiene della Facoltà di medicina, e frequenti per 1 anno il laboratorio di fisica, due dei laboratori di scienze naturali e quelli di astronomia, geodesia e geografia.

Art. 117.

Agli studenti che seguono il biennio propedeutico per l'ammissione alla Scuola d'ingegneria si consiglia l'ordine di studi seguente:

Nel primo anno:

1. fisica sperimentale (1° corso);
2. chimica generale ed inorganica;
3. chimica organica (programma ridotto);
4. analisi matematica — algebrica ed infinitesimale — (1° corso);
5. geometria analitica e proiettiva;
6. geometria descrittiva;
7. architettura elementare e disegno d'ornato (1° corso).

La chimica organica può non essere seguita dagli aspiranti allievi architetti.

Nel secondo anno:

1. fisica sperimentale (2° corso);
2. analisi matematica (2° corso);
3. meccanica razionale, ed elementi di statica grafica;
4. mineralogia;
5. architettura elementare e disegno d'ornato (2° corso).

Fanno parte integrante dei corsi gli esercizi nelle materie seguenti:

1. analisi matematica (1° e 2° corso);
2. geometria analitica e proiettiva;
3. geometria descrittiva;
4. meccanica razionale ed elementi di statica grafica.

Art. 118.

La *Scuola di perfezionamento in geografia,* annessa alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è costituita dai seguenti insegnamenti obbligatori ai fini del relativo diploma:

1. geografia generale;
2. geografia fisica;
3. geografia economica;
4. geografia biologica;
5. topografia e cartografia (parte del corso di geodesia);
6. statistica metodologica, economica e demografica;
7. economia politica;
8. storia del commercio;
9. antropologia;
10. astronomia sferica (parte del corso di astronomia);
11. mineralogia;
12. geologia;
13. disegno d'ornato e topografico;
14. botanica;
15. zoologia;
16. petrografia;
17. matematica per chimici e naturalisti.

L'insegnamento di geografia generale è impartito presso la Facoltà di lettere.

Tutti gli altri insegnamenti sono impartiti presso le singole Facoltà o Scuole universitarie o presso altri Istituti superiori della città.

A giudizio del Consiglio della Scuola, possono essere esentati da singoli insegnamenti gli allievi che li abbiano seguiti nel precedente corso di studi.

Nel concedere tali esenzioni il Consiglio tiene conto anche delle votazioni ottenute nei rispettivi esami.

Art. 119.

La Scuola di geografia si divide in due Sezioni:

A) sezione per il diploma di perfezionamento in *geografia fisica,* coi seguenti insegnamenti obbligatorii:

1. matematica per chimici e naturalisti;
2. geografia generale (biennale);
3. geografia fisica;
4. topografia e cartografia;
5. astronomia sferica;
6. disegno di ornato e topografico;

7-8. due corsi a scelta fra i seguenti:
- petrografia;
- geologia;
- botanica;
- zoologia;
- antropologia;
- geografia biologica;
- geografia economica;
- statistica metodologica, economica e demografica;
- mineralogia.

B) sezione per il diploma di perfezionamento in *geografia antropica,* con i seguenti insegnamenti obbligatorii:

1. geografia generale (biennale);
2. geografia fisica;
3. topografia e cartografia;
4. geografia economica;
5. statistica metodologica, economica e demografica;
6. economia politica;

7-8. due corsi di lingue straniere a scelta;

9. un corso a scelta fra:
- geografia biologica;
- antropologia;
- storia del commercio;
- geologia.

Art. 120.

Nei due anni del corso di perfezionamento gli studenti di entrambe le sezioni hanno libertà nella distribuzione dei corsi e degli esami.

Art. 121.

La *Scuola di perfezionamento in matematica applicata,* annessa alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è costituita dai seguenti insegnamenti obbligatorii ai fini del relativo diploma:

1. analisi superiore;
2. geometria superiore;
3. meccanica superiore;
4. fisica matematica;
5. calcolo delle probabilità;
6. elettrotecnica;
7. scienza delle costruzioni;
8. idraulica;
9. fisica superiore.

Art. 122.

Per il conseguimento del diploma di perfezionamento in matematica applicata, coloro che posseggono la laurea in matematica o la laurea mista in fisica e matematica seguono i seguenti insegnamenti:

1. elettrotecnica;
2. idraulica;
3. scienza delle costruzioni;
4. fisica superiore;
5. calcolo delle probabilità e sue applicazioni.

I laureati in ingegneria industriale e in ingegneria civile seguono i seguenti insegnamenti:

1. analisi superiore;
2. geometria superiore;
3. meccanica superiore;
4. fisica superiore e complementare;
5. calcolo delle probabilità e sue applicazioni.

Tutti gl'insegnamenti sono annuali.

Lo studente che avesse già seguito uno o più degli anzidetti corsi può ripeterli o sostituirli con altri, scelti rispettivamente fra quelli della Scuola di ingegneria o fra quelli della Facoltà (Sezione fisico-matematica) approvati dal Consiglio della Scuola.

Art. 123.

Gli esami di profitto nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono sostenuti per singole materie salvo che la Facoltà disponga altrimenti, nel qual caso indicherà nel suo manifesto annuale gli aggruppamenti per le singole discipline.

Sono obbligatori gli esami dei corsi di esercizi delle materie sperimentali di cui all'art. 93, per gli studenti che seguano detti corsi.

Art. 124.

L'esame di laurea consiste:

nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta e nella discussione di almeno due fra tre argomenti scelti dal candidato su tre materie diverse da quella in cui fu compilata la dissertazione scritta e accettati dalla Commissione esaminatrice.

Per le lauree miste, due degli argomenti orali debbono essere scelti nel gruppo delle materie al quale non appartiene l'argomento della dissertazione scritta.

Fatta eccezione per la laurea in matematica, per tutte le altre lauree della Facoltà l'esame di laurea sarà preceduto da prove pratiche con relazione scritta.

Tali prove consistono:

per la laurea in fisica, in una prova pratica di fisica;

per la laurea in chimica, in un'analisi qualitativa inorganica ed in una quantitativa inorganica e organica;

per la laurea in scienze naturali, in una prova sulle materie biologiche (zoologia o botanica a scelta del candidato), e in una prova su quelle abiologiche (mineralogia o geologia a scelta del candidato);

per la laurea mista in fisica e matematica, in una prova di fisica;

per la laurea mista in chimica e scienze naturali, in due prove di scienze naturali, una in materia biologica e l'altra in materia non biologica (a scelta del candidato), e in una prova di analisi chimica quantitativa;

per la laurea mista in scienze naturali e geografia, in due prove di scienze naturali come per la laurea precedente, e in una prova di geografia, cartografia e uso dei più semplici strumenti geodetici ed astronomici.

Art. 125.

L'esame per il diploma di perfezionamento in geografia consiste nelle seguenti prove:

a) presentazione di una dissertazione scritta su argomento appartenente a materia specifica della sezione prescelta;

b) prova orale di cultura generale e discussione della dissertazione scritta, e di due temi a scelta del candidato.

Per il conseguimento del diploma di perfezionamento in geografia fisica è necessario inoltre:

c) una prova pratica di cartografia e uso dei più semplici strumenti geodetici ed astronomici.

Art. 126.

L'esame per il diploma di perfezionamento in matematica applicata consiste nelle seguenti prove:

a) presentazione di una dissertazione scritta su argomento appartenente a materia specifica della Scuola;

b) esame orale di cultura generale e discussione della dissertazione scritta, e di due temi a scelta del candidato.

Art. 127.

Per chi, avendo conseguito una delle lauree che rilascia la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, aspiri al conseguimento di altra laurea, la Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina, caso per caso, l'anno di corso a cui l'aspirante può essere iscritto, il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia l'ordine degli studi.

Analoghe determinazioni prenderà la Facoltà per i laureati o diplomati di altre Facoltà o Scuole.

Condizione necessaria per il conseguimento di una delle lauree della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è, in ogni caso, il possesso del diploma di maturità classica o scientifica.

SEZIONE 5ª.

Scuola di farmacia.

Art. 128.

La Scuola di farmacia è costituita d'insegnamenti propri della Scuola e d'insegnamenti comuni ad altre Facoltà.

Art. 129.

Sono propri della Scuola di farmacia i seguenti insegnamenti:

1. chimica farmaceutica e tossicologica;
2. chimica bromatologica;
3. farmacognosia;
4. tecnica farmaceutica;
5. fisica pei farmacisti.

L'insegnamento di tecnica farmaceutica è impartito, come corso interno, presso l'Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica.

Art. 130.

Sono comuni ad altre Facoltà i seguenti insegnamenti:

a) alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

1. fisica sperimentale;
2. chimica generale e inorganica;
3. chimica organica;
4. chimica fisica;
5. matematica per chimici e naturalisti;
6. mineralogia;
7. botanica;
8. zoologia.

b) alla Facoltà di medicina e chirurgia:

1. farmacologia e tossicologia;
2. igiene;
3. fisiologia.

c) alla Scuola d'ingegneria:

1. chimica industriale.

Art. 131.

Alla Scuola di farmacia sono annessi l'Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica e quello di farmacognosia.

Art. 132.

Gl'iscritti alla Scuola di farmacia si distribuiscono in due corsi, a seconda che aspirino al diploma in farmacia o alla laurea in chimica e farmacia.

Art. 133.

È biennale per ambedue i corsi l'insegnamento di chimica farmaceutica e tossicologica: sono biennali per il solo corso per la laurea in chimica e farmacia gli insegnamenti di chimica generale (inorganica e organica) e di fisica sperimentale: sono annuali tutti gli altri insegnamenti.

Art. 134.

Per ogni insegnamento, il titolare cura di offrire una trattazione il più possibile completa della materia.

Tutti gl'insegnamenti hanno carattere dimostrativo e sperimentale, e vengono impartiti mediante lezioni teoriche dimostrative o sperimentali, e mediante esercizi pratici da tenersi nei relativi laboratori.

Il minimo di lezioni per ogni insegnamento è di tre ore settimanali.

Art. 135.

Sono obbligatorie, ai fini della laurea o del diploma, le esercitazioni pratiche e sperimentali nelle seguenti materie:

1. fisica;
2. chimica generale;
3. chimica farmaceutica;
4. botanica;
5. mineralogia;
6. farmacognosia;
7. farmacologia.

Il titolare di ciascun insegnamento può, ove lo creda opportuno, assicurarsi mediante colloqui e prove sperimentali del profitto ricavato dagli alunni. Questi colloqui e prove sperimentali servono di criterio per il passaggio da uno ad un altro ordine di esercitazioni pratiche nella stessa materia.

Art. 136.

Per il conseguimento del diploma in farmacia è consigliato l'ordine di studi seguente:

Nel primo anno:

1. chimica generale e inorganica;
2. botanica;
3. fisica per farmacisti;
4. zoologia;
5. esercizi di botanica sulle piante medicinali.

Nel secondo anno:

1. chimica organica;
2. chimica farmaceutica e tossicologica (1° corso);
3. chimica bromatologica;
4. mineralogia;
5. esercizi di mineralogia;
6. esercizi di preparazione e analisi chimica, da tenersi nell'istituto di chimica farmaceutica.

Nel terzo anno:

1. chimica farmaceutica e tossicologica (2° corso);
2. farmacognosia;
3. esercizi di chimica farmaceutica;
4. esercizi di farmacognosia;
5. tecnica farmaceutica.

Lo studente è libero di modificare l'ordine di studi consigliato, purchè nel triennio prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 10 materie fra quelle elencate negli articoli 129 e 130 e frequenti le esercitazioni indicate ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 135.

Il quarto anno (un anno solare) è dedicato alla pratica farmaceutica presso una farmacia autorizzata.

Art. 137.

Per il conseguimento della laurea in chimica e farmacia è consigliato l'ordine di studi seguente:

Nel primo anno:

1. fisica sperimentale con relativi esercizi (1° corso);
2. chimica generale e inorganica;
3. botanica e relativi esercizi;
4. zoologia;
5. matematica per chimici e naturalisti.

Nel secondo anno:

1. fisica sperimentale (2° corso);
2. chimica organica;
3. chimica farmaceutica e tossicologica (1° corso);
4. mineralogia e relativi esercizi;
5. esercizi di preparazione chimica presso l'Istituto di chimica farmaceutica;
6. esercizi di analisi chimica qualitativa da eseguirsi nell'Istituto di chimica farmaceutica oppure presso l'Istituto di chimica generale, secondo deliberazione della Scuola.

Nel terzo anno:

1. chimica farmaceutica e tossicologica (2° corso);
2. farmacologia e tossicologia e relativi esercizi;
3. esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica, bromatologica e zoochimica;
4. esercizi di analisi chimica quantitativa, da eseguirsi presso l'Istituto di chimica farmaceutica oppure presso lo Istituto di chimica generale, secondo deliberazione della Scuola.

Nel quarto anno:

1. igiene e esercizi di batteriologia;
2. chimica bromatologica;
3. tecnica farmaceutica;
4. esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica, bromatologica e zoochimica;

5-6. due corsi, a scelta, fra gl'insegnamenti seguenti:
fisiologia;
chimica fisica;
chimica industriale;
matematica per chimici e naturalisti (se non fu fatto al primo anno).

Lo studente è libero di modificare quest'ordine di studi, purchè prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle elencate negli articoli 129 e 130, frequenti tutti i corsi di esercitazioni indicati all'art. 135.

Il quinto anno (un anno solare) è dedicato alla pratica farmaceutica presso una farmacia autorizzata.

Art. 138.

Gli esami di profitto si danno per singole materie, salvo che la Scuola disponga altrimenti, nel qual caso indicherà, nel suo manifesto annuale, gli aggruppamenti delle materie.

Sono obbligatori gli esami dei corsi di esercizi delle materie sperimentali di cui all'art. 135 per gli studenti che hanno l'obbligo di frequenza a detti corsi.

Art. 139.

L'esame di diploma consiste:

a) in una prova di analisi qualitativa e in una prova di analisi di due prodotti farmaceutici, da eseguirsi nell'Istituto di chimica farmaceutica;

b) in un esame di cultura generale sull'analisi chimica e sulla chimica farmaceutica e bromatologica;

c) nella discussione delle prove pratiche eseguite;

d) in una prova pratica sulle piante e droghe medicinali e sulla tecnica farmaceutica.

Art. 140.

L'esame di laurea consiste:

a) in una prova di analisi qualitativa e in una prova di analisi quantitativa con relazioni scritte: entrambe le prove sono da eseguirsi nell'Istituto di chimica farmaceutica;

b) in una prova di analisi tossicologica o bromatologica, con relazione scritta;

c) in una prova di analisi di due sostanze farmaceutiche, con relazione scritta;

d) in una dissertazione scritta sopra argomenti di chimica generale, che abbiano speciali attinenze con la farmaceutica, di chimica farmaceutica e tossicologica e di chimica bromatologica;

e) in una prova orale consistente nella discussione delle relazioni riguardanti le prove pratiche, della dissertazione scritta, e di due argomenti a scelta del candidato;

f) in una prova pratica sulle piante e droghe medicinali e sulla tecnica farmaceutica.

Art. 141.

La Scuola, nel caso di laureati o diplomati che aspirino al conseguimento della laurea in chimica e farmacia o del diploma in farmacia, determina volta per volta l'anno di corso al quale possono essere iscritti, il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto d'esame, e consiglia l'ordine degli studi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 479.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1927, n. 222.

Incarico all'Istituto centrale di statistica di promuovere la formazione di indici del costo della vita in taluni Comuni del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162, sul riordinamento del servizio statistico;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di disciplinare la formazione degli indici del costo della vita, i quali vanno acquistando sempre maggiore importanza nell'economia della Nazione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per l'interno, con il Ministro per l'economia nazionale e con il Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto centrale di statistica è incaricato di promuovere la formazione di indici del costo della vita in tutti i Comuni con più di 100,000 abitanti ed in altri, preferibilmente scelti tra i capoluoghi di Provincia, o tra quelli con più di 50,000 abitanti, che abbiano uffici di statistica idonei.

Nulla è innovato, anche per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento di detti uffici, al R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 2.

Spetta all'Istituto centrale di statistica, inteso il Ministero dell'economia nazionale e quello delle corporazioni, di determinare la quantità e la qualità delle derrate e delle merci e servizi da prendere in esame per il calcolo degli indici e di diramare le istruzioni, affinchè la raccolta dei dati avvenga con uniformità di criteri e con rigore di metodo.

Art. 3.

Le rilevazioni dei dati e le elaborazioni sono affidate ai Comuni. L'Istituto centrale di statistica promuoverà i provvedimenti opportuni per la organizzazione dei servizi di statistica locale e per la vigilanza sulla esecuzione dei lavori concernenti il calcolo degli indici.

All'uopo potrà anche valersi del concorso della Confederazione generale degli enti autarchici.

Nessuna Amministrazione pubblica, ente parastatale, organizzazione sindacale, ente privato comunque soggetto a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato, all'infuori dei Comuni incaricati dall'Istituto centrale di statistica, può pubblicare indici del costo della vita, ancorchè abbia provveduto in passato a tali elaborazioni.

Art. 4.

Presso i Comuni incaricati di calcolare gli indici del costo della vita saranno costituite apposite Commissioni, sotto la presidenza del podestà o di un suo delegato, composte da un ispettore del lavoro, dal capo dell'Ufficio di statistica della Camera di commercio, da rappresentanti delle Federazioni dei datori di lavoro in numero non superiore a tre, e da altrettanti rappresentanti delle Federazioni dei sindacati dei lavoratori.

Il capo dell'Ufficio di statistica del Comune interviene come relatore con voto deliberativo.

Nessuna indennità o rimborso di spese di qualsiasi natura è dovuta dal Comune ai componenti la Commissione.

Spetta all'Istituto centrale di statistica, di concerto col Ministero dell'economia nazionale e con quello delle corporazioni, di stabilire per ciascuna località quali associazioni di datori di lavoro, e di lavoratori debbano provvedere alla designazione dei rappresentanti.

Art. 5.

La Commissione ha il compito di controllare i prezzi rilevati dagli uffici e la elaborazione dei dati, applicando le disposizioni dettate dall'Istituto centrale di statistica inizialmente e in prosieguo di tempo.

La Commissione non può variare i criteri di carattere metodologico fissati dall'Istituto centrale di statistica.

Contro le decisioni delle Commissioni comunali relative alla formazione degli indici, è ammesso il ricorso all'Istituto centrale di statistica, il quale costituirà all'uopo una Commissione presieduta dal suo presidente, con facoltà di farsi rappresentare, e formata dal direttore generale dello stesso Istituto e dal direttore generale del lavoro.

Art. 6.

Gli indici saranno calcolati prendendo per base i prezzi del mese che sarà indicato dall'Istituto centrale di statistica.

Dopo trascorsi cinque mesi da quello per il quale saranno calcolati i numeri indici non potranno essere proseguite le serie dei numeri indici attualmente calcolati dai Comuni, Camere di commercio, altri uffici pubblici, enti parastatali o enti privati comunque sottoposti a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato.

L'Istituto centrale di statistica può autorizzare alcuni Comuni a calcolare in prosecuzione di una delle vecchie serie i risultati dipendenti dall'applicazione degli indici della nuova serie.

I Comuni autorizzati a calcolare gli indici del costo della vita possono anche pubblicarli. Eguale facoltà è concessa alla Confederazione generale degli enti autarchici.

Nessuna limitazione è posta alla riproduzione degli indici.

Art. 7.

E' fatto obbligo agli esercenti e a tutti coloro che verranno richiesti di notizie per la raccolta dei dati occorrenti per la formazione degli indici di corrispondere alle domande.

In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate ed incomplete, si applicheranno le disposizioni prevedute nell'art. 10 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

Art. 8.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Primo Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 3. — CASATI.

Numero di pubblicazione 480.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 febbraio 1927, n. 224.

Approvazione delle tabelle graduali e numeriche di formazione degli ufficiali dello stormo dirigibili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 6 aprile 1926, n. 657, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Ritenuto urgente e necessario provvedere alla determinazione delle tabelle di formazione dello stormo dirigibili di cui all'art. 10 del suddetto R. decreto 6 aprile 1926, numero 657;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse tabelle graduali e numeriche di formazione degli ufficiali dello stormo dirigibili, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, con decorrenza dal 1° novembre 1926.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 258, foglio 6. — CASATI.

Tabella graduale e numerica di formazione degli ufficiali dello stormo dirigibili

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totale
Comando di stormo	1	—	—	—	—	1
Comando di aerocentro.	—	1		—	—	1
Comando di gruppo e di dirigibile (1).	—	6		12	21	39
	1	7		12	21 (2)	41 (3)

Tabella graduale e numerica di formazione degli ufficiali dello stormo dirigibili per l'esercizio finanziario 1926-27

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totale
Comando di stormo	1	—	—	—	—	1
Comando di aerocentro.	—	1		—	—	1
Comando di gruppo e di dirigibile (1).	—	3		6	11	20
	1	4		6	11 (2)	22 (3)

(1) Ogni gruppo dirigibili comprende il comando e 1 o 2 dirigibili. Il Comando di gruppo è assunto dal più elevato in grado o più anziano dei comandanti dei dirigibili appartenenti allo stesso gruppo.

(2) In parte potranno essere di complemento.

(3) Agli effetti della copertura dei posti si terrà conto degli ufficiali, qualunque sia il brevetto aeronautico posseduto, che siano in attività di volo su dirigibile, giusta le relative norme di istruzione, e comunque destinati allo stormo dirigibili, eccezione fatta di quelli assegnati a posti spettanti ad ufficiali fuori quadro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 481.

REGIO DECRETO 30 gennaio 1927, n. 218.

Separazione del distretto notarile di Massa da quello della Spezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e visto l'art. 3 del relativo regolamento approvato col R. decreto 10 settembre 1926, n. 1326;

Visto l'art. 1 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sul nuovo ordinamento degli archivi notarili;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 46, col quale il distretto notarile di Massa, a decorrere dal 1° febbraio 1925, veniva riunito al distretto limitrofo della Spezia;

Visto il R. decreto 9 luglio 1926, n. 1268, col quale, nella revisione generale della tabella delle sedi notarili del Regno, veniva elevato a quindici il numero dei posti di notaro nel distretto di Massa;

Vista la domanda dei notari appartenenti al distretto medesimo perchè siano ripristinati il Collegio e il Consiglio notarile di Massa, col corrispondente archivio notarile distrettuale;

Visto il parere favorevole emesso dalla Corte di appello di Genova sulla domanda anzidetta;

Ritenuto che la domanda possa avere accoglimento;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il distretto notarile di Massa è separato da quello della Spezia, a decorrere dal 1° aprile 1927, dalla quale data nel

distretto medesimo di Massa sono costituiti il Collegio e il Consiglio notarile ed è trasformato in distrettuale l'archivio notarile sussidiario ivi esistente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 253. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 482.

REGIO DECRETO 16 gennaio 1927, n. 114.

Erezione in ente morale della Lega italiana per la lotta contro il cancro, in Roma.

N. 114. R. decreto 16 gennaio 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Lega italiana per la lotta contro il cancro, con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 483.

REGIO DECRETO 2 gennaio 1927, n. 108.

Approvazione dello statuto della Congregazione di carità di Orsera.

N. 108. R. decreto 2 gennaio 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Orsera.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 484.

REGIO DECRETO 2 gennaio 1927, n. 109.

Erezione in ente morale della Fondazione « Paolo Secondo e Silvio Cartotti », in Valle Mosso.

N. 109. R. decreto 2 gennaio 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Fondazione « Paolo Secondo e Silvio Cartotti », con sede nel comune di Valle Mosso, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1927 Anno V

RELAZIONE e REGIO DECRETO 17 febbraio 1927.

Scioglimento del Consiglio comunale di Cefalù (Palermo).

Relazione di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 17 febbraio 1927, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cefalù, in provincia di Palermo.

MAESTA',

Recenti accertamenti disposti, a seguito dei numerosi reclami, dal Prefetto di Palermo, sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Cefalù hanno rilevato gravissime irregolarità ed abusi, persistenti violazioni di legge.

Importanti lavori stradali sono stati concessi in appalto ad un assessore; opere pubbliche, per un rilevante importo, sono state eseguite senza progetto e senza l'osservazione dei precetti di legge; mutui, concessi per determinati lavori, sono stati parzialmente distratti per la costruzione di opere rispondenti a particolari interessi degli amministratori. Inoltre si è cercato di giustificare l'irregolare erogazione di somme non indifferenti, con documenti contabili relativi a forniture insussistenti.

Il Prefetto, a tutela dei vitali interessi del Comune, ha dovuto sospendere la rappresentanza elettiva affidando ad un suo commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Ma poichè il disordine della civica azienda richiede, a porvi riparo, più radicali misure, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto con cui si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cefalù, in provincia di Palermo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. rag. Rodolfo Rotolo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1927.
Istruzioni per l'esecuzione dei Regi decreti-legge 6 gennaio 1927, n. 2, e 6 febbraio 1927, n. 76, contenenti norme per la esecuzione degli sfratti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 2, contenente norme per la esecuzione degli sfratti, e l'art. 3 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 76, per il territorio dell'Alto Commissariato di Napoli;

Decreta:

Per l'esecuzione del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 2, e del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 76, saranno osservate le istruzioni date con decreto Ministeriale 7 maggio 1926, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 1926, e le norme seguenti:

I.

Nel regolare l'esecuzione degli sfratti con i criteri indicati nel n. III delle istruzioni date con decreto Ministeriale 7 maggio 1926, il pretore avrà speciale considerazione per le richieste fatte da proprietari di unico appartamento, specialmente se appartengano a categorie a reddito fisso, come per esempio impiegati, pensionati e simili, aventi bisogno di occuparlo per propria abitazione; e terrà anche conto della maggiore o minore ampiezza dell'appartamento, quando nel mercato locale si riscontri maggiore disponibilità di alloggi di una specie piuttosto che dell'altra.

II.

Il pretore terrà inoltre in particolare considerazione le informazioni e il parere delle autorità, di cui è menzione nel n. II delle istruzioni date con decreto Ministeriale 7 maggio 1926 e, per il territorio dell'Alto Commissariato di Napoli, nell'art. 2 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 76, curando, per quanto sia possibile, che i provvedimenti circa la esecuzione degli sfratti siano ispirati alle stesse direttive a cui si informano le eventuali provvidenze, che fossero prese dalle autorità politiche e cittadine per superare localmente la crisi delle abitazioni.

III.

Nel fissare la data in cui i singoli sfratti dovranno essere eseguiti, il pretore cercherà di distribuirne la esecuzione, in modo che questa avvenga gradualmente ma ininterrottamente, e non si accumulino numerosi sfratti alla fine del periodo indicato, secondo i casi, nell'art. 1 del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 2, o nell'art. 1 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 76, tenendo conto particolarmente del fatto che i termini massimi stabiliti nei decreti-legge 6 gennaio 1927, n. 2, e 6 febbraio 1927, n. 76, devono rappresentare la data estrema per l'applicazione di provvedimenti temperativi della piena libertà delle contrattazioni.

Il rinvio dello sfratto dovrà essere fatto per il tempo strettamente necessario, in relazione alle esigenze generali; e la data fissata dal pretore per l'esecuzione di ciascuno sfratto non dovrà essere, salvo casi eccezionali, prorogata, anche quando la durata della sospensione accordata sia notevolmente inferiore a quella che sarebbe consentita secondo il limite massimo stabilito nei menzionati decreti.

IV.

Nessuno sfratto che dovrebbe essere eseguito entro l'anno 1927 potrà essere ritardato, giusta il R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 2, oltre il 30 giugno 1928; ed egualmente insuperabile è il limite massimo indicato nel capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 76.

V.

Gli sfratti su istanza della pubblica Amministrazione da locali demaniali la cui assegnazione per alloggio, sebbene avvenuta mediante stipulazione di contratto di locazione, rivesta essenzialmente carattere di concessione amministrativa, piuttosto che quello di ordinaria locazione, non sono soggetti alle norme dei Regi decreti-legge 6 gennaio 1927, n. 2, e 6 febbraio 1927, n. 76; ed egualmente non sono soggette alle dette norme tutte le locazioni che erano sottratte alle disposizioni vincolistiche anteriormente emanate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1927 - Anno V

Il Ministro Guardasigilli: ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1927.
Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale serico.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, numero 2265, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale serico;

Decreta:

Articolo unico.

Sono chiamati a far parte del Collegio dei revisori di conti dell'Ente nazionale serico, i signori:

1. Viti comm. dott. Vincenzo, capo divisione presso la Ragioneria generale dello Stato;
2. Valle cav. uff. Paolo, capo sezione presso la Ragioneria centrale del Ministero dell'economia nazionale;
3. Pastorello cav. uff. dott. Leonida, consigliere nel Ministero dell'economia nazionale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1927.
Attivazione del nuovo catasto per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Mercatino Marecchia e di Urbino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;
Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto e per la esecuzione delle relative volture catastali;
Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;
Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, od anche per Comune;
Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto in tutti i Comuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Mercatino Marecchia e di Urbino;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 15 marzo 1927 per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Mercatino Marecchia e di Urbino, e da tale data cesserà per i detti uffici la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza, e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 gennaio 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1927.
Istituti incaricati del servizio di analisi per combattere le frodi nella torrefazione del caffè.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1929, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, che reca disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio del caffè torrefatto;
Visto il R. decreto 19 dicembre 1926, n. 2415, che approva il regolamento per la esecuzione del suddetto Regio decreto-legge;

Decreta:

Art. 1.

Gl'istituti incaricati del servizio di analisi a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1929, sono:
il Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette con sede in Roma;
i Laboratori chimici compartimentali delle dogane e imposte indirette con sede in Milano, Genova, Napoli, Venezia, Torino, Bologna, Verona e Livorno;
i Laboratori municipali, provinciali e consorziali di vigilanza igienica;
i Laboratori di chimica agraria e le Stazioni agrarie sperimentali del Regno.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1927.
Approvazione di una tariffa adottata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, tendente ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione, sulla durata della vita umana;
Considerato che il Consiglio di amministrazione dell'Istituto ha approvato il 3 gennaio 1927 - Anno V, la detta tariffa;
Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi, nonchè le condizioni di polizza;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata, in conformità del testo debitamente autenticato, la seguente tariffa d'assicurazione sulla vita adottata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni nonchè le relative condizioni di polizza:
Tariffa per l'assicurazione, contro il pagamento di un premio annuo costante, di un capitale costituito in parte da titoli della rendita consolidata 5 per cento di cui al R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, pagabile all'assicurato in caso di vita ad un termine stabilito o in misura ridotta, ma immediatamente, in caso di premorienza.

Roma, addì 19 febbraio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: BISI.

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1927.
Permesso di impiegare olio di vasellina nella torrefazione del caffè.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1929, inteso a combattere le frodi nella torrefazione del caffè;
Visto l'art. 4 del regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 19 dicembre 1926, n. 2415;

Sentito il parere del Comitato tecnico di cui all'art. 3 del regolamento predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Agli effetti dell'art. 4 del regolamento di esecuzione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1929, approvato con R decreto 19 dicembre 1926, n. 2415, è consentito, nella torrefazione del caffè, l'impiego di olio di vasellina avente i requisiti prescritti dalla Farmacopea ufficiale del Regno, in misura tale che il caffè torrefatto non contenga, in peso, più del 0.5 per cento dell'olio predetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1927.

Autorizzazione al Sindacato agrario cooperativo di Oderzo-Motta a costituirsi parte civile nei procedimenti per infrazioni alle disposizioni contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei concimi, mangimi, sementi ed anticrittogamici nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Treviso.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il regolamento approvato con il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Vista la domanda presentata in data 2 dicembre 1926 dal Sindacato agrario cooperativo di Oderzo-Motta, son sede in Oderzo;

Ritenuto che il suddetto Sindacato agrario, per numero di soci, per entità di patrimonio e per l'opera spiegata, ha acquistato importanza notevole per la difesa degli interessi degli agricoltori;

Decreta:

Il Sindacato agrario cooperativo di Oderzo-Motta, con sede in Oderzo, è autorizzato, ai termini dell'art. 46 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, a costituirsi parte civile nei processi per infrazioni al detto decreto-legge ad a far prelevare campioni mediante propri agenti giurati, da nominarsi con le norme di cui all'art. 91 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1361.

Tali facoltà potranno essere esercitate dal detto Sindacato agrario nel territorio dei comuni di Oderzo, Motta di Livenza, Ponte di Piave, San Polo di Piave, Cimaldomo, Ormelle, Fontanelle, Portobuffolè, Mansuè, Meduna di Livenza, Gorgo al Manticano, Salgareda, Chaiarano, Cessalto, Piavone e limitatamente alla vigilanza per le infrazioni alle disposizioni concernenti la preparazione ed il commercio dei concimi, mangimi, sementi ed anticrittogamici.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 gennaio 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1927.

Obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento per gli arruolati nell'Esercito muniti del prescritto titolo di studio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER LA GUERRA

Visto l'art. 11 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, relativo all'obbligatorietà di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento;

Decreta:

L'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, anche in tempo di pace, per gli arruolati nell'Esercito, che siano muniti del titolo di studio indicato nell'art. 1 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, e che abbiano i necessari requisiti morali, è stabilito a partire dalla classe 1907.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: MUSSOLINI.

DECRETO PREFETTIZIO 31 gennaio 1927.

Nomina della Commissione straordinaria per l'amministrazione provvisoria della provincia di Novara.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto 22 gennaio 1927, col quale il dott. cav. Gino Marchi, vice prefetto, veniva nominato Commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione della Provincia in attesa della costituzione della nuova Commissione Reale;

Visto il R. decreto 2 gennaio 1927, n. 1, che delimita l'ambito territoriale della Provincia;

Visto il telegramma 13 gennaio 1927, n. 1736, del Ministero dell'interno che delega al Prefetto di Novara la nomina della nuova Commissione per l'amministrazione straordinaria della Provincia;

Visto il disposto dell'art. 106 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè l'art. 3 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Decreta:

La Commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Novara è nominata in persona dei signori:

1. Vice prefetto, presidente;
2. Dott. grand'uff. Marchisio Carlo Felice, commissario;
3. Dott. comm. avv. Lorenzo De Lorenzi, commissario;
4. Dott. cav. uff. Lippolis Samuele, commissario;
5. Cav. ing. Gola Luigi, commissario.

Novara, addì 31 gennaio 1927 - Anno V

Il Prefetto: CANTORE.

DECRETO PREFETTIZIO 25 gennaio 1927.
Nomina della Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Como.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, Anno V, relativo al riordinamento delle circoscrizioni provinciali;

Preso atto del telegramma 23 gennaio 1927, n. 3288, col quale si delega al Prefetto la ricostituzione della Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Como;

Decreta:

La Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Como è così composta:

Cav. uff. dottor Enrico Médail, vice Prefetto, presidente;
Cav. dottor Leonida Miglio;
Cav. ing. Aurelio Moro;
Conte cav. dottor Giuseppe Sebregondi;
Cav. rag. Washington Vaghi.

Alla Commissione sono conferiti i poteri del Consiglio provinciale.

Como, addì 25 gennaio 1927 - Anno V

Il Prefetto: MAGGIONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di certificato di deposito.

(1ª *pubblicazione*).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del sottoindicato certificato di deposito della ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito: 92 — Data del certificato di deposito: 15 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito: Sezione Regia Tesoreria di Spezia — Intestazione del certificato di deposito della ricevuta: Barrani Alessandro fu Tommaso — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1, certificato di deposito 1 — Ammontare della rendita: Consolidato 3.50 per cento (1906) — Capitale L. 1000, decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato di deposito il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 26 febbraio 1927 - Anno V

Il direttore generale: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 36)

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2275 — Data della ricevuta: 2 giugno 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Cornelli Silvio di Ermenegildo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 52.50 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° aprile 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3966 — Data della ricevuta: 8 maggio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: de Bury Gennaro fu Camillo — Titoli del debito pubblico: al portatore 4 — Ammontare della rendita: 520 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 83 — Data della ricevuta: 2 agosto 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione della ricevuta: Costante Domenico fu Paolo — Titoli del debito pubblico: al portatore 7 — Ammontare della rendita: L. 1600 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1561 — Data della ricevuta: 11 ottobre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Banco di Roma — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 1350 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 985 — Data della ricevuta: 13 novembre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Torrielli Giovanni Battista fu Nicolò — Titolo del debito pubblico: al portatore 8 — Ammontare della rendita: L. 3675 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° luglio 1926

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 458 — Data della ricevuta: 9 agosto 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Piazza Oreste Remo di Luigi — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita: L. 17.50 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 febbraio 1927 - Anno V.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 38).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 56 — Data della ricevuta: 17 novembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Macerata — Intestazione della ricevuta: Antonio Felicioni per conto di terzi — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 84 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1924.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 febbraio 1927 - Anno V

Il direttore generale: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 1ª **Pubblicazione.** (Elenco n. 29).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	83825	250 —	*Roticchio* Federico fu Gerardo, domic. a New-York.	*Botticchio* Federico fu Gerardo, domic. a New York.
»	317951	50 —	Bessone *Costanza* fu Francesco vedova di Lamberti Lorenzo, domic. a Ceriale (Genova).	Bessone *Maria-Luigia-Costanza* fu Francesco, domic. a Ceriale (Genova).
3.50 % » » »	237618 348784 505031 505032	70 — 87.50 35 — 17.50	*Bessone Costanza di* Francesco, moglie di Lamberti Lorenzo, domic. a Ceriale (Genova).	Bessone *Maria-Luigia-Costanza fu* Francesco, moglie, ecc. come contro.
» » » » » »	505389 707722 730761 755306 766444 774077	52.50 70 — 35 — 35 — 35 — 70 —	Bessone *Costanza di* Francesco, vedova di Lamberti Lorenzo, domic. a Ceriale (Genova).	Bessone *Maria-Luigia-Costanza fu* Francesco, vedova ecc. come contro.
»	31873	175 —	Bessone *Costanza* fu Francesco, vedova di Lamberti Lorenzo, domic. a Ceriale (Genova).	Bessone *Maria-Luigia-Costanza* fu Francesco, vedova ecc. come contro.
Cons. 5 %	69641	790 —	De Sena Luisa fu Gabriele, moglie di Spizuoco Beniamino fu *Antonino*, dom. a Nola (Caserta).	De Sena Luisa fu Gabriele, moglie di Spizuoco Beniamino fu *Antonio*, domic. a Nola (Caserta).
3.50 % »	270128 279624	35 — 7 —	Colombo *Cesarina* di Giovanni, nubile, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Morbegno (Sondrio).	Colombo *Zita-Cesarina*, nubile, minore ecc. come contro.
»	802533	70 —	*Valdenazzo* Rosa fu Domenico, moglie di Patria Pietro, domic. a Frugarolo (Alessandria).	*Valdenassi* Rosa fu Domenico, moglie ecc. come contro.
»	192620	143.50	Antonioli Francesco di Domenico, minore, sotto la patria potestà del detto suo padre e *figli nascituri* del medesimo Antonioli Domenico fu Giovan Maria, eredi indivisi del fu Giovan Maria Antonioli fu Basilio, domic. a Brescia.	Antonioli Francesco di Domenico, minore sotto la patria potestà del detto suo padre e *figli maschi nascituri* del medesimo, ecc. come contro.
» »	645823 645824	350 — 70 —	*Giolitti-Vialardi Domenica* fu Benedetto, moglie di Merlo *Francesco-Giorgio* fu Giovanni, domic. a Porto Maurizio.	*Giolitti-Vialardi Maria-Domenica* fu Benedetto, moglie di Merlo *Francesco* fu Giovanni, domic. a Porto Maurizio.
Buoni del Tesoro quinquennali 14ª emissione	692 693	Cap. 50.000 Id. 1.000	Sagrada *Luisa* fu Eliseo, minore sotto la patria potestà della madre Valera Rosa fu Francesco, vedova Sagrada.	Sagrada *Luigia* fu Eliseo, minore ecc. come contro.
3.50 %	122802	770 —	*Auletta* Rosario-Antonio di Giuseppe, domic. a Napoli.	*Lauletta* Rosario-Antonio di Giuseppe, domic. a Napoli.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	205720	1,050 —	Posio Carolina, moglie di Chiodi Emilio, *Maria* nubile, *Luigina* nubile, Giuseppina, Silvio, *Luigino*, Libero e *Robertina* fu *Battista*, gli ultimi cinque minori sotto la patria potestà della madre Frigeri Angelica di Pietro, vedova Posio, domic. la prima a Brescia, gli altri ad Ostiano (Cremona), tutti eredi indivisi di Posio *Battista;* con usufrutto vitalizio a Frigeri Angelica di Pietro, vedova Posio, domic. ad Ostiano (Cremona).	Posio Carolina, moglie di Chiodi Emilio, *Camilla-Maria* nubile, *Lucia-Luigia*, nubile, Giuseppina, Silvio, *Giovanni-Luigi*, Libero e *Cornelia-Robertina* fu *Annibale-Battista*, gli ultimi cinque minori sotto la patria potestà della madre Frigeri Angelica di Pietro, vedova Posio, domic. la prima a Brescia, gli altri ad Ostiano (Cremona), tutti eredi indivisi di Posio *Annibale-Battista;* con usufrutto vitalizio come contro.
» »	90721 55460	100 — 300 —	Posio Libero fu *Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Frigeri Angelica di Pietro, vedova di Posio *Battista*, domic. a Brescia.	Posio Libero fu *Annibale-Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Frigeri Angelica di Pietro, vedova di Posio *Annibale-Battista*, domic. a Brescia.
»	205724	650 —	Posio Libero fu *Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Frigeri Angelica di Pietro, vedova Posio, domic. ad Ostiano (Cremona).	Posio Libero fu *Annibale-Battista*, minore, ecc. come contro.
»	262947	100 —	Posio Libero fu *Giov. Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Frigeri Angelica fu Pietro, vedova Posio, domic. a Brescia.	Posio Libero fu *Annibale-Battista*, minore ecc. come contro.
»	205725	650 —	Posio *Robertina* fu *Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Frigeri Angelica di Pietro, vedova Posio, domic. ad Ostiano (Cremona).	Posio *Cornelia-Robertina* fu *Annibale-Battista*, minore, ecc. come contro.
» »	55461 90722	300 — 100 —	Posio *Robertina* fu *Battista* minore sotto la patria potestà della madre Posio Angelica di Pietro, vedova di Posio *Battista*, domic. a Brescia.	Posio *Cornelia-Robertina* fu *Annibale-Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Posio Angelica di Pietro, vedova Posio *Annibale-Battista*, domic. a Brescia.
»	262948	100 —	Posio *Robertina* fu *Giov. Battista* minore, sotto la patria potestà della madre Frigeri Angelica fu Pietro, vedova Posio, domic. a Brescia.	Posio *Cornelia-Robertina* fu *Annibale-Battista*, minore ecc. come contro.
»	218505	50 —	Allaix Adriano-Severino fu *Edoardo-Severino* minore sotto la patria potestà della madre Allaix *Matilde*, vedova di Allaix *Edoardo-Severino*, domic. a Lione (Francia).	Allaix Adriano-Severino fu *Severino-Edoardo*, minore sotto la patria potestà della madre Allaix *Maria-Giuditta-Matilde*, vedova di Allaix *Severino-Edoardo*, domic. come contro.
»	305319	1,805 —	Nascituri da Sonzogni *Giacinto* fu Giovanni Battista, domic. a Bergamo; con usufrutto vitalizio a Sonzogni *Giacinto* fu Giovanni Battista domic. a Bergamo, con vincolo di devoluzione.	Nascituri da Sonzogni *Giuseppe-Giacinto* fu Battista, domic. a Bergamo, con usufrutto vitalizio a Sonzogni *Giuseppe-Giacinto* fu Battista, domic. a Bergamo e con vincolo di devoluzione.
»	342356	30 —	Pennella *Teresa* fu Alessandro, minore sotto la patria potestà della madre Di Marco Vitamaria, vedova di Pennella Alessandro, domic. a Morra Irpina (Avellino).	Pennella *Maria-Teresa* fu Alessandro, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	492	Cap. 6,500 —	Varola *Arcangela* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre.	Varola *Maria-Arcangela* di Giovanni, minore, ecc. come contro.
»	488	Id. 6,500 —	Varola *Anna* di Govanni, minore sotto la patria potestà del padre.	Varola *Maddalena* di Giovanni, minore, ecc. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA
3.50 %	332949	560 —	Balsamo Elvira-Emma-Fulvia *fu Girolamo*, moglie di Marchi Alberto di Antonio, dom. a Manfredonia (Foggia), vincolata.	Balsamo Elvira-Emma-Fulvia *di Giovanni Girolamo*, moglie di Marchi Alberto di Antonio, domic. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	207088	600 —	Balsamo *Emma-Elvira* fu *Girolamo*, moglie di Marchi Alberto, domic. a Roma vincolata.	Balsamo *Elvira-Emma* fu *Giovanni-Girolamo*, moglie di Marchi Alberto, domic. a Roma, vincolata.
»	273655	250 —	*Lapecorella* Sebastiano, Caterina ed Angela di Vito, minori sotto la patria potestà del padre, domic. a Bari.	*Pecorella* Sebastiano, Caterina ed Angela di Vito, minori, ecc., come contro.
3.50 %	784437	409.50	Pain *Filippo* di *Filippo*, minore sotto la patria potestà del padre domic. a Spigno Monferrato (Alessandria).	Pain *Raphael-Henri-Philippe di Paul Philippe*, minore, ecc. come contro.
Ricevuta provvisoria pel deposito di cartelle	9189	714 —	Solari Francesca fu Felice.	Solari Francesca fu Felice *minore sotto la tutela di Molinari Carlo.*
3.50 %	267403	140 —	Gerardis *Silvio* e Paolina fu Antonio, minori sotto la patria potestà della madre Burrei Maria fu Ignazio, domic. a Nebbiù frazione di Pieve del Cadore (Belluno).	Gerardis *Cilio* e Paolina fu Antonio, minori, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 febbraio 1927 - Anno V.

Il direttore generale: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª pubblicazione.** **(Elenco n. 26).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	352888	340 —	Gambarotta Giovanni fu *Carlo-Emilio*, minore sotto la tutela di Gambarotta Agostino Matteo fu Carlo Emilio, dom. a Novi Ligure (Alessandria).	Gambarotta Giovanni fu *Emilio*, minore ecc. come contro.
3.50 %	294332	2,450 —	Pareschi *Maria-Gemma* di Antonio, moglie di Mino Ferdinando, dom. a Castel di Sangro (Aquila), vincolata.	Pareschi *Gemma-Maria* di Antonio, moglie ecc. come contro.
3.50 % mista	3991	70 —	Audo-Gianotti Pietro fu *Battista*, domic. a Roma.	Audo-Gianotti Pietro fu *Giovanni-Battista*, domic. a Roma.
»	3992	70 —		
»	3993	70 —		
»	3994	70 —		
»	5073	35 —		
»	5074	35 —		
»	5075	35 —		
»	5076	35 —		
»	5077	35 —		
Cons. 5 %	137282	145 —	Bagni *Nella* fu Ferdinando, minore sotto la p. p. della madre Iole Vivaldi fu Giuseppe, vedova Bagni, dom. a Finale Emilia (Modena).	Bagni *Nello* fu Ferdinando, minore ecc. come contro.
3.50 %	615147	42 —	*Martines-Cinque* Giuseppina fu Francesco, moglie di Martines Paolo, domiciliata a Genova.	*Cinque* Giuseppina fu Francesco, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	55168	150 —	Lopopolo Marino fu Marino, minore sotto la p. p. della madre *Riontini Concetta* fu Giuseppe, vedova di Lopopolo Marino fu Vincenzo, moglie in seconde nozze legalmente separata di Lopopolo Antonio, dom. in San Ferdinando di Puglia (Bari).	Lopopolo Marino fu Marino, minore sotto la p. p. della madre *Riontino Maria-Concetta* fu Giuseppe, vedova ecc. come contro.
»	55169	50 —	Intestata come la precedente; con usufrutto vitalizio a *Riontini Concetta* fu Giuseppe, vedova di Lopopolo Marino fu Vincenzo.	Intestata come la precedente, con usufrutto vitalizio a *Riontino Maria-Concetta* fu Giuseppe, ecc. come contro.
»	366715	260 —	Lopopolo Marino fu Marino, minore sotto la p. p della madre Riontino *Concetta* fu Giuseppe, vedova di Lopopolo Marino, domic. a Bari; con usufrutto vitalizio a Riontino *Concetta* fu Giuseppe, vedova di Lopopolo Marino.	Lopopolo Marino fu Marino, minore sotto la p. p. della madre Riontino *Maria-Concetta* fu Giuseppe ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a Riontino *Maria Concetta* fu Giuseppe, vedova ecc. come contro.
»	412931	400 —	Intestata come la precedente senza vincolo di usufrutto vitalizio.	Intestata come la precedente, senza vincolo di usufrutto vitalizio.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % » »	427364 427365 427366	300 — 5 — 5 —	Bolleri *Davide* di Vittorio, minore sotto la p. p. del padre, domiciliato a Pontremoli Spezia.	Bolleri *Luigi-Davide* di Vittorio, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	1793	Cap. 48,500 —	Zaffino Teresina-Maria-Carmela e Carmela-Olga-*Caterina* fu *Salvatore-Giuseppe*, minori sotto la tutela di Bosco Andrea fu Giuseppe.	Zaffino Teresina-Maria-Carmela e Carmela-Olga-*Esterina-Clelia-Adele* fu *Giuseppe*, minori ecc. come contro.
3.50 %	246017	840 —	Rosso *Atila* fu Carlo, vedova di Gamba Giuseppe, dom. in Torino, vincolata.	Rosso *Leonilda-Giovanna-Atila* fu Carlo, vedova ecc. come contro, vincolata.
»	252673	980 —	Rosso *Atila* fu Carlo, moglie di Astesiano Emilio, dom. a Torino.	Rosso *Leonilda-Giovanna-Atila* fu Carlo, moglie ecc. come contro.
»	336547	70 —	Rosso *Atila* fu Carlo, vedova di Astesiano Emilio, dom. a Torino.	Rosso *Leonilda-Giovanna-Atila* fu Carlo, vedova ecc. come contro.
»	247692	35 —	Castiello *Antonio* fu Domenico, domiciliato a Napoli, vincolata.	Castiello *Salvatore-Antonio* fu Domenico, domiciliato a Napoli, vincolata.
Cons. 5 %	285148	55 —	D'Alessandro-Siciliano Giovanni, Rosina e Camillo di Camillo, *minori* sotto la p. p. del padre, dom. a Palermo.	D'Alessandro-Siciliano Giovanni, Rosina e Camillo di Camillo, *gli ultimi due minori* sotto la p. p. del padre, dom. a Palermo.
»	294330	25 —	D'Alessandro Giovanni, Rosina e Camillo di Camillo, *minori* sotto la p. p. del padre, dom. a Palermo.	D'Alessandro Giovanni, Rosina e Camillo di Camillo, *gli ultimi due minori* sotto la p. p. del padre, dom. a Palermo.
»	353980	225 —	Bonito Giulia fu Ferdinando, vedova di Berardino Severini, domic. ad Avellino; con usufrutto vitalizio a Bonito *Elisa* fu Ferdinando, nubile, dom. ad Avellino.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Bonito *Elisabetta* fu Ferdinando, nubile, dom. ad Avellino.
»	141308	20 —	Roncaglioni Mario fu *Paolo*, minorenne sotto la p. p. della madre Rossi Ernesta, vedova di Roncaglioni *Paolo*, dom. a Torino.	Roncaglioni Mario fu *Pietro-Paolo*, minorenne sotto la p. p. della madre Rossi Ernesta, vedova di Roncaglioni *Pietro-Paolo*, dom. a Torino.

A termini dell'art. 167 del Regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 febbraio 1927 · Anno V

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 1° marzo 1927 - Anno V

Francia	89.47	Oro	440.97
Svizzera	439.48	Belgrado	40.30
Londra	110.846	Budapest (pengo)	4 —
Olanda	9.15	Albania (Franco oro)	442.50
Spagna	384 —	Norvegia	5.94
Belgio	3.178	Svezia	6.11
Berlino (Marco oro)	5.417	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	3.22	Danimarca	6.10
Praga	67.85	Rendita 3,50 %	64.10
Romania	13.75	Rendita 3,50 % (1902)	58.70
Russia (Cervonetz)	117.50	Rendita 3 % lordo	39 —
Peso argentino oro	21.93	Consolidato 5 %	80.80
Peso argentino carta	9.65	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.10
New York	22.854		
Dollaro Canadese	22.83		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 2 marzo 1927 - Anno V

Francia	89.40	Oro	441.09
Svizzera	439.70	Belgrado	40.50
Londra	110.883	Budapest (pengo)	4 —
Olanda	9.17	Albania (Franco oro)	442.50
Spagna	383.52	Norvegia	5.94
Belgio	3.179	Svezia	6.11
Berlino (Marco oro)	5.422	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	3.23	Danimarca	6.10
Praga	67.95	Rendita 3,50 %	64.10
Romania	13.60	Rendita 3,50 % (1902)	58.50
Russia (Cervonetz)	117.60	Rendita 3 % lordo	39 —
Peso argentino oro	21.93	Consolidato 5 %	80.925
Peso argentino carta	9.65	Obbligazioni Venezie 3,50 %	61.875
New York	22.86		
Dollaro Canadese	22.85		

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 23 febbraio 1927, in Roccadarce, provincia di Caserta, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Modificazioni al concorso bandito con decreto Ministeriale 7 ottobre 1925 per due posti di direttore di Regia scuola agraria media.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 7 ottobre 1925, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre successivo, registro 7 economia nazionale, foglio 244, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 ottobre successivo, n. 245, con il quale veniva bandito un concorso, per titoli, per due posti di direttore di Regia scuola agraria media (gruppo *A*, grado 6°) collo stipendio annuo iniziale del grado di L. 17,800, oltre il supplemento di servizio attivo corrispondente e l'indennità caro-viveri, tra i professori del ruolo delle Regie scuole agrarie medie, laureati in scienze agrarie, ed ordinari da almeno un sessennio alla data del predetto decreto, a termine dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

Ritenuta la necessità di coprire anche gli altri posti di direttori nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie, che si sono resi successivamente vacanti, per assicurare il buon funzionamento delle scuole stesse;

Decreta:

Art. 1.

I posti di direttore di Regia scuola agraria media, messi a concorso con il citato decreto Ministeriale 7 ottobre 1925, sono aumentati da due a quattro.

Art. 2.

Possono prendere parte al presente concorso, i professori delle Regie scuole agrarie medie, laureati in scienze agrarie ed ordinari da almeno un sessennio alla data del presente decreto.

Art. 3.

Coloro che intendono parteciparvi dovranno presentare domanda di ammissione in carta bollata da L. 3 al Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale dell'agricoltura, divisione 3ª, corredata dai seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in scienze agrarie, o copia di esso rilasciata in forma autentica;

b) tutti quei titoli, pubblicazioni e documenti che i candidati riterranno utile presentare nel proprio interesse;

c) la quietanza del pagamento della tassa di concorso in L. 50, di cui al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Art. 4.

Le domande di ammissione dovranno pervenire a questo Ministero entro un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente bando di concorso, ai sensi dell'art. 23 del Regio decreto 4 settembre 1924, n. 1533, che, per quanto riguarda il termine anzidetto si applica, in attesa che sia emanato il regolamento generale da pubblicarsi in applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214.

Art. 5.

Le domande dei concorrenti già presentate, a termini del citato decreto Ministeriale 7 ottobre 1925, sono valide.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma – Stabilimento Poligrafico dello Stato.